

Il caso Guareschi-De Gasperi

La polemica, il processo, la pena, l'attualità

Legenda: Le testate dei giornali riprese nei vari capitoli sono riunite in gruppi preceduti da un numero cominciando dal n. 1 che indica gli articoli e i disegni di Guareschi e dal n. 2 che indica i comunicati ANSA & delle altre agenzie. I numeri successivi raggruppano: **3** stampa cattolica; **4** stampa filogovernativa; **5** stampa di partito: **5a** DC; **5b** Sinistra; **5c** Destra; **5d** PRI, PLI ecc.; **6** stampa indipendente; **7** stampa estera.

Capitolo 8° 1954: i documenti

1) la memoria difensiva di GG

Memoria difensiva di Giovannino Guareschi

Aprile 1954

L'azione giornalistica di cui io debbo rispondere al Tribunale, ha avuto inizio la mattina di mercoledì 20 gennaio 1954, quando cioè veniva posto in vendita a Milano il numero 4 del settimanale *Candido*, recante la data del 24 gennaio.

Fatto, quest'ultimo, di normale amministrazione in quanto - come spesso io ho spiegato ai miei lettori - *Candido* è un settimanale del sabato che esce il mercoledì con la data della domenica.

Ricordo tale particolare di carattere squisitamente tecnico acciòché possa venir attribuito il suo giusto valore alla diffida che il signor De Gasperi diffondeva, a mezzo ANSA, diffida che diceva testualmente:

"Roma, 20 L'On. Alcide De Gasperi ha dichiarato questa sera che gli risulta essere stato rimesso in circolazione un documento falso che lo riguarda. Si tratta - come ha precisato l'On. De Gasperi - di una lettera datata gennaio 1944, dattiloscritta, si carta intestata Segreteria di Stato di Sua Santità che risultò contraffatta, e seguita da un facsimile della firma. Nella lettera si sollecitava l'aviazione alleata a bombardare i dintorni di Roma".

La diffida, di cui io non potevo tenere nessun conto in quanto resa pubblica esattamente 24 ore dopo la pubblicazione della lettera da parte di *Candido*, servì solo a confermare autorevolmente ciò che io già ben sapevo.

Dichiarando infatti che era stata non messa, ma "Rimessa in circolazione" una lettera "che risultò contraffatta", il signor De Gasperi ammetteva di essere a perfetta conoscenza dell'esistenza della lettera stessa.

Cosa che, del resto, veniva riconfermata il giorno seguente da un secondo comunicato ANSA:

ROMA, 21 - L'On. De Gasperi ha dichiarato questa sera a un redattore dell'ANSA di essere a conoscenza che il presunto documento al quale si riferiva la sua diffida di ieri, è comparso oggi su un settimanale di Milano. "Il falso documento - egli ha soggiunto - è arrivato al periodico con anni di ritardo". Infatti, già dall'ottobre 1952, più volte e da più parti, tentativi di ricatto furono effettuati nei confronti dell'on. De Gasperi e dei suoi collaboratori sulla base di questa presunta lettera. L'on. De Gasperi ha aggiunto che, sicuro com'era della sua causa, ha sempre respinto qualsiasi tentativo del genere. Che si trattasse di una bomba a scoppio ritardato si desume anche da varie pubblicazioni della stampa quotidiana e periodica (vedi ad esempio Corriere della Sera 21 maggio 1953) - ha continuato l'on. De Gasperi - aggiungendo che in ogni modo, poiché contrariamente a quanto era lecito pensare, dopo molti tentativi, è riuscito al venditore del falso di trovare acquirenti, egli darà l'occasione ai suoi diffamatori di assumere tutte le loro responsabilità.

Dappoi, sia nel primo che nel secondo comunicato ANSA, non si faceva menzione di altre lettere riconosciute contraffatte dal signor De Gasperi, o che comunque avessero fornito pretesto a tentativi di ricatto nei confronti del signor De Gasperi o dei suoi collaboratori, io ritenni opportuno riprodurre, la settimana seguente, una seconda lettera che era scritta di pugno del signor De Gasperi e che confermava la validità della prima lettera.

Il carattere e la finalità della azione giornalistica di cui oggi io devo rispondere al Tribunale, sono chiaramente precisate nell'articolo di pagina 2 di *Candido*, numero 4 anno 1954.

Articolo, intitolato "Il Ta-pum del cecchino", che giustificava la pubblicazione - poche pagine più avanti - della riproduzione fotografica della lettera inviata il 19 gennaio 1944 al colonnello inglese A. D. Bonham Carter dal signor De Gasperi.

L'articolo, infatti, incominciava con le seguenti parole:

Questa crisi, questa straordinaria crisi!

Perché non si tratta di una normale crisi di Governo, ma di una crisi speciale, nuova per queste scene, e perfino il *Corriere della Sera* è stato costretto a farlo notare:

"Si doveva evitare ad ogni costo una qualsiasi scissione in seno al partito di maggioranza, già tanto travagliato: si doveva anzi restaurarne l'unità e, nel medesimo tempo, addivenire alla formazione di un governo che giovasse anche a questo scopo. È la prima volta che si verifica nel nostro paese, una situazione di questo genere ed è augurabile che sia anche l'ultima, dato che non è ammissibile che i governi si costituiscano in funzione di necessità di partito. In ogni caso dovrebbe accadere il contrario".

Citate queste parole del *Corriere della Sera*, il mio articolo continuava :

Una crisi veramente straordinaria perché il governo del democristiano Pella è stato messo in crisi fuori dal Parlamento, e non dal Parlamento, ma dalla Democrazia Cristiana.

Pella, a un bel momento, pur avendo dalla parte sua il Paese, si è trovato schierato contro il suo partito. Il quale partito ha agito nel modo più freddo e spudorato in quanto, dopo essersi impuntato sul fatto che Pella voleva l'on. Aldisio nella formazione rimaneggiata, ha liquidato Pella includendo poi tranquillamente l'on. Aldisio nel nuovo governo.

Ciò che è accaduto è, per tutti noi cittadini normali, e non politicanti di professione, qualcosa di vergognoso, di inconcepibile.

Un partito, per semplici interessi di partito, manda all'aria un governo, getta il Paese in crisi, senza pensarci sopra un sol minuto.

Dopo altre considerazioni di carattere generico, l'articolo precisava:

Questa crisi si chiama De Gasperi : il quale De Gasperi non poteva tollerare l'esistenza di un governo funzionante tipo quello di Pella, perché egli desidera, al contrario, dimostrare al Paese che senza De Gasperi non si

riesce a governare.

E che, per avere De Gasperi, bisogna riconquistarlo con nuove elezioni che diano a De Gasperi e alla D.C. i voti del 18 aprile 1948.

Mi dispiace sinceramente di dover usare qui un frasario piuttosto degno di un comizio. Disgraziatamente io sono costretto a farlo per poter puntualizzare la mia posizione psicologica nei riguardi dell'on. De Gasperi, per poter fornire al Tribunale elementi precisi di valutazione della mia azione giornalistica, per poter attribuire il loro esatto valore alle espressioni che io ho usato per polemizzare contro il signor De Gasperi.

Le frasi riportate dal querelante quali diffamatorie, non possono essere considerate come a sé stanti, non possono essere distaccate dal resto del mio discorso polemico, perché sono, appunto, parte di un discorso e non proposizioni isolate da considerare alla stregua di *slogan* propagandistici o pubblicitari.

Io non ho la pretesa di dimostrare che la mia tesi, nei riguardi dell'azione politica del signor De Gasperi, sia quella giusta.

Io ammetto che la mia tesi possa facilmente venir confutata, in sede di discussione politica. Ma, dappoiché qui siamo in sede giudiziaria e dappoiché io, stavolta, non ho attaccato una Autorità dallo Stato, ma un qualsiasi esponente di un qualsiasi partito nella sua esclusiva attività di politicante la logica della mia tesi politica val tanto come la logica della tesi politica del querelante.

E, siccome io credo sinceramente alla mia tesi politica (tento è vero che, per essa, mi batto incurante del fatto che questo mio battagliaire mi procuri solo soddisfazioni di ordine morale e solo svantaggi di ordine materiale), e siccome il signor De Gasperi risulta, nella mia personale convinzione, il nemico più pericoloso della idea politica che io perseguo, attaccando De Gasperi non è che io da mosso dal desiderio di danneggiare l'uomo, diffamandolo, ma sono spinto invece dal giustificato intento di qualificare il politicante.

Non è permesso a un cittadino di abbattere con un pugno un altro cittadino. Ma non ci risulta che venga punito il pugile che, durante un incontro, abbatte il suo avversario.

Non è ammesso, naturalmente, che un pugile colpisca il suo avversario con un ferro da stiro.

Ma io ho usato, com'è mio costume, un bendaggio regolare.

Io pubblicai la prima e poi la seconda lettera perché questo era il mio preciso dovere di cittadino e di giornalista.

Di cittadino, perché, avendo identificato in De Gasperi un politicante dannoso all'assestamento e alla pacificazione del mio paese avevo e ho l'obbligo di combatterlo.

Di giornalista perché io per più di sette anni consecutivi, ho (sia pure in perfetta buona fede) ingannati i miei lettori presentando ad essi come assennato uomo politico quei De Gasperi che mi si è rivelato invece un dissennato politicante.

Non occorre che io ricordi cose ben note al querelante. D'altra parte l'on. Malvestiti, autorevolissimo esponente della D.C. sul *Popolo* del 25 aprile 1953, in un corsivo intitolato: *I nervi di Giovannino* scriveva:

Giovannino ha i nervi. Nel 1948 si batté, come un negro, gratis, per la D.C. Era stato in un campo di concentramento, aveva visto la strega, sapeva che la D.C. era insieme contro i comunisti e contro i fascisti. Si trattava di preti, forse. Ma i preti, per Giovannino somigliavano un po' tutti a don Camillo, mentre i comunisti, nella realtà non somigliavano affatto a Peppone: somigliavano a Togliatti che è molto peggio. Perciò Giovannino si batté. Non pregato da nessuno, non pagato da nessuno.

Eccetera eccetera, fino a concludere re:

In fondo non ci fa tanto che lei ci sia amico o nemico. Ma ci perdoni, ci sia pure nemico ché, tanto, ce la facciamo da soli...

Non ce la fecero, da soli: comunque bastano queste autorevoli affermazioni per precisare la mia posizione nei riguardi del signor De Gasperi.

Non pregato da nessuno e non pagato da nessuno io fui per più di sette anni fervido sostenitore e difensore del signor De Gasperi: contro tutto e contro tutti. Anche contro il parere di molti miei lettori, che, a causa della mia prosa di posizione a favore del signor De Gasperi, cessarono a un certo punto di essere miei lettori.

Fui sostenitore dal signor De Gasperi fino a quando io ebbi motivo di ritenere che egli fosse l'uomo meglio adatto per appoggiare la mia tesi politica.

Tesi che non corrisponde a quella di alcun partito o schieramento politico (del resto, neppure io appartengo a partiti o a schieramenti politici) ma che corrisponde al sincero desiderio della maggior parte degli italiani.

Io, difatti, mi batto per l'unione dalle cosiddette forze sane del Paese. Non pretendo che questa sia tesi possa venir definita Idea o Ideale: la si chiami pure hobby, o pallino, per me essa è valida.

Peraltro, se qualcuno potrà, a cagione di questo mio pallino qualificarmi sognatore, ingenuo, o, magari anche stupido, nessuno potrà qualificarmi disonesto o cattivo italiano.

Io fui sostenitore del signor De Gasperi fino a quando non m'accorsi che il De Gasperi è il più fiero avversario della unione delle forze sane del paese.

E fu il De Gasperi stesso a offrirmene la prora inconfutabile con l'azione da lui concertata e diretta contro il governo Pella.

In quella occasione egli rivelò il suo vero volto, che è appunto quello del politicante freddo, spietato, privo di ogni scrupolo, che pur di arrivare al suo scopo non la perdona neppure a Cristo.

Non è forse un politicante spietato, vale a dire privo di pietà di patria chi non esita a gettare in crisi un governo e il paese pur di raggiungere le sue mire di uomo di partito?

Non è forse un politicante senza scrupoli chi, come il signor De Gasperi, si è valso del famoso ponte radio tra la sua abitazione di privato cittadino e il Viminale, per sorvegliare e guidare la crisi che lo stesso De Gasperi aveva scatenata ai danni di un esponente della stessa D.C.?

Accenno a episodi risaputi da tutti perché è facilmente documentabile il fatto che, allorché si scoprì l'esistenza del collegamento radio (a spese dello Stato) tra il Viminale e la casa del signor De Gasperi, rise non solo l'Italia ma anche il resto del mondo.

Non è forse un politicante freddo, cinico, e peggio l'uomo che, dopo essere stato forse il più feroce nemico dell'Italia e

degli italiani durante la guerra 1915 - '18, nel 1953 tiene un comizio elettorale proprio tra le tombe dei soldati italiani sepolti a Redipuglia?

Non è forse un politicante senza scrupoli e pronto a tutto pur di accaparrarsi dei voti, l'uomo che, come fece il De Gasperi, non esitò a dichiarare ai trentini che egli, Presidente del Consiglio era «un trentino prestatò all'Italia»?

Il giorno 20 luglio 1947, in un comizio tenuto al Teatro Sociale di Trento, l'allora Presidente del Consiglio De Gasperi pronunciò queste testuali parole:

Ho seguito in linea di massima i principi del mio temperamento, le direttive che mi provengono dal mio luogo di nascita, dal ceppo da cui derivò. Nato fra queste montagne ne ho le caratteristiche particolari. Io sono un trentino che sono stato prestatò all'Italia per servizi pubblici generali.

Affermazione che lo stesso De Gasperi confermò nel 1952 durante il discorso di Predazzo, peggiorandola nel tentativo di migliorarla.

Come ho premesso, per quanto io abbia presente che mi trovo in un'aula di Tribunale e non sulla tribuna di un comizio politico, per quanto io ben sappia che in Tribunale si fa del Diritto e non della politica, per quanto io mi sia proposto di mantenere la mia esplosione quanto più possibile lontana dalla polemica, non posso fare a uno di insistere sulla polemica politica da tempo in atto fra me e il signor De Gasperi.

Perché la pubblicazione delle due lettere famose non è un fatto a sé, ma un episodio di essa polemica politica.

È la logica conseguenza di uno stato di cose determinate dalla polemica stessa e trae la sua unica giustificazione nella intensità della stessa polemica.

Non è che io intenda confondere le cose cercando come si suol dire, di buttare le cose in politica.

Le confonderebbe invece colui che tentasse di isolare questa vicenda strappandola dal suo naturale campo che è esclusivamente il campo della polemica politica.

Il fatto che il signor De Gasperi, da me attaccato sul mio giornale non mi abbia mai personalmente risposto, non ha nessuna importanza: egli è Segretario di un Partito, per lui, e a suo favore, e contro di me hanno polemizzato gli organi di stampa di quel Partito e i giornali fiancheggiatori di esso Partito. Hanno risposto, polemizzato, anche troppo: perché, come passo facilmente documentare, sono stato investito da tale smisurata valanga di insulti e di accuse, da trovarmi nella impossibilità materiale di difendermi contrattaccando.

O di difendermi chiedendo ausilio alla Magistratura perché non si può pretendere che un cittadino isolato possa presentare dalle sessanta alle settanta querele per diffamazione.

Qui si tratta esclusivamente di un incontro di polemica politica: io non posso essere giudicato alla stregua dell'individuo che sferra proditoriamente un pugno a un privato cittadino.

Qui si tratta di un normale incontro di pugilato politico tra il giornalista Guareschi e il politicante De Gasperi.

E io devo difendermi esclusivamente dall'accusa d'aver sferrato al mio avversario, un colpo scorretto.

Ed eccoci alle due lettere che io riprodussi sul mio giornale, da nessuno pregato, da nessuno pagato né pagando nessuno.

Lottare che io pubblicai assumendomi dell'atto ogni e qualsiasi responsabilità. Responsabilità piena, completa, assoluta alla quale non intendo in nessun modo rinunciare perché la ritengo non un mio dovere ma un mio sacrosanto diritto di libero giornalista direttore di un giornale veramente libero.

Per questo ho evitato ad ogni costo di introdurre nella vicenda elementi estranei che l'avrebbero complicata a favore mio senza dubbio ma a danno della chiarezza e della verità.

Non pubblicai quella lettera del signor De Gasperi per diffamare De Gasperi.

E, dicendo "quella lettera" io intendo parlare dell'una e dell'altra in quanto esse sono un tutto unico o la prima non significa niente senza la seconda o la seconda non significa niente senza la prima.

Non pubblicai quella lettera del signor De Gasperi a scopo diffamatorio. Essa lettera, infatti, non è diffamatoria in sé.

Ma è la documentazione di una normale azione di guerra.

Il signor De Gasperi, nel 1944, taceva parte della Resistenza italiana.

Citazione:

Il quale movimento di resistenza in Italia fu considerato come un elemento integrante della strategia alleata, alla stregua degli altri movimenti di resistenza europei. Come gli altri, infatti, riceveva istruzioni dal Comando alleato, o trasmesse per radio direttamente dal quartier generale del generale Alexander, o in messaggi cifrati dal servizio italiano della BBC, e portati da corrieri speciali.

Fine della citazione.

Ciò sta scritto sul libro *L'Italia parla* della giornalista inglese Barbara Barclays Carter, libro che porti una prefazione di Don Luigi Sturzo.

Il signor De Gasperi, dunque, il 12 gennaio 1944, non fece niente di incredibile, niente di illogico, niente di eccezionale.

Avendo la precisa sensazione che, per accelerare la vittoria alleata, era necessario eseguire sulla periferia e sull'acquedotto di Roma un "bombardamento persuasivo" (cose definisce la stessa signora Barclay questo tipo di azione) per convincere i romani a ribellarsi all'occupante nazifascista, il sig. De Gasperi scrisse al quartier generale del Gen. Alexander, in Salerno, una lettera su questo argomento.

E affidò la lettera a uno dei già ricordati corrieri speciali. Il quale non era poi tanto speciale in quanto (come centomila altre persone in quei giorni) faceva il doppio gioco.

Non avendo avuto risposta, De Gasperi scrisse il 19 gennaio, una settimana dopo, e anche la seconda lettera seguì la sorte della prima, E così fu per la terza, quella indirizzata al comandante partigiano, di cui per ragioni dipendenti soltanto dalla volontà del Ministero dell'Interno, non sono in grado di precisare il nome.

La lettera che io pubblicai non aveva, per quanto essa dice, niente di diffamatorio: la guerra, specialmente quella civile, è dura e anche io (pur non avendovi, grazie al Cielo partecipato) ne conosco le tristi necessità.

A tal proposito il settimanale di Azione Cattolica *Azione Giovanile*, ingiustamente ha scritto:

Guareschi non. Ignorava che De Gasperi era stato uno dei capi della Resistenza italiana.

Forse pensava che il suo contributo fosse consistito nel lancio di immaginette sacre o di qualcosa del genere?

No, io non ignoravo la attivissima parte avuta dal signor De Gasperi nella lotta di resistenza, non ignoravo le dure esi-

genze della guerra combattuta dagli uomini della Resistenza e non mi meravigliava quindi il fatto che il resistente signor De Gasperi avesse chiesto alla RAF di gettare sulla periferia romana delle bombe, anziché delle immaginette sacre.

Pubblicai quella lettera non per far colpa a De Gasperi della sua azione di resistente ma solo ed esclusivamente per mettere in luce la sua spregiudicatezza di politicante.

Di politicante che, pur di raggiungere il suo scopo non la perdona neanche a Cristo come io appunto scrissi.

Ciò io spiegai con estrema chiarezza nel commento che accompagnò la pubblicazione della lettera scritta da De Gasperi al tenente colonnello inglese di Salerno.

Cito le testuali parole :

Niente davvero di straordinario: nella storia della Resistenza si può trovare materiale assai più interessante e significativo. Ma, agli effetti della nostra tesi, ha il suo valore. Quando, infatti, noi definiamo De Gasperi un politicante spietato, non ci basiamo su nostre personali impressioni.

E quando diciamo che De Gasperi è un uomo che non si ferma davanti a nessuno e niente, ci basiamo su qualcosa di concreto.

Qui, per esempio, vediamo il De Gasperi che, ospite del Vaticano, scrive tranquillamente, su carta intestata della Segreteria di Stato di Sua Santità delle lettere contenenti richieste di bombardamenti su Roma!

Non è un gesto incosciente e stolto: è un vero e proprio sacrilegio. Non è un semplice gesto di uno che tradisce l'ospitalità, è il gesto notando di un cattolico che tradisse il Santo Padre.

È un foglio di carta da lettere sottratto sì : ma in mano dei nemici della Chiesa avrebbe potuto diventare una potentissima arma di denigrazione.

Oggi, che la tattica spietati del politicante De Gasperi è ben nota, il documento non può più servire ai nemici di Cristo come un'accusa contro il Capo dalla Cristianità, ma servirà semplicemente a puntualizzare la figura del politicante De Gasperi.

Il quale, pur di arrivare al suo scopo, non la perdona neppure a Cristo.

Del sacrilegio orrendo del cattolico De Gasperi siamo ben sicuri: carta canta.

Per il resto non sappiamo cosa dire...

“Comunque, pure ammettendo che ci sia in Italia un sacco di gente disposta a fare non una colpa bensì un merito di quanto scriveva all'inglese il De Gasperi “resistente”, a noi pare che la lettera riprodotta, possa servire a schiarire le idee sul De Gasperi politicante.

Freddo, spietato, privo d'ogni scrupolo, feroce, se occorre, De Gasperi è in questo particolare momento, l'uomo più pericoloso che l'Italia si possa trovare alle costole.

Egli ha iniziato la sua strafe expedition: ha eliminato Pella, è pronto a chiedere il bombardamento a tappeto della Lira e dell'economia nazionale, è pronto a tutto pur di ritornare.

Questo è quanto io scrissi, mantenendomi rigidamente nei limiti della polemica politica. Altrimenti non si spiegherebbe il fatto che io non sono stato accusato d'aver attribuito al signor De Gasperi un omicidio (eliminazione dell'on. Pella) e la delittuosa intenzione di bombardare il Poligrafico dello Stato (bombardamento a tappeto della Lira).

Mi mantenni negli stretti limiti della polemica politica e se le mie espressioni, nei riguardi del politicante De Gasperi, risultarono robuste, ciò dipende da una questione squisitamente tecnica.

Di fronte al signor De Gasperi io non potevo comportarmi come un comune suo avversario.

Perché io, per più di sette anni sono stato un suo fiero e convinto sostenitore. E, in tutto questo tempo, io mi sono dato da fare per innalzare a mantenere a quota 1000 colui che io stimavo assennato uomo politico.

E quando mi son reso conto che l'assennato uomo politico era, al contrario, un dissennato politicante, ho dovuto far doppia fatica, per ristabilire la verità agli occhi dei miei lettori.

Ho dovuto tirar giù De Gasperi da quota 1000 fino a terra e poi trascinarlo in giù, a 1000 metri sotto terra.

Altro è sentirsi delusi. Altro è sentirsi ingannati.

Io pubblicai la lettera scritta dal signor De Gasperi al tenente colonnello inglese, con la assoluta sicurezza della autenticità della lettera stessa e della relativa lettera di conferma.

Non mi appagai certamente della sola perizia grafica attestante l'autenticità della lettera e relativa appendice.

La perizia grafica non mi servì a stabilire “Questa è una lettera scritta dal signor De Gasperi”: mi servì invece a stabilire: “Questa è la famosa lettera che il signor De Gasperi, i suoi amici e i suoi pseudo-amici stanno da anni furiosamente inseguendo, e cercando di conquistare con ogni mezzo”.

Quando quella famosa lettera mi venne tra le mani, io da anni conoscevo la sua storia.

Perché questa lettera non è un documento isolato, a sé stante, ma è una piccolissima parte di quel complesso di documenti che è da anni conosciuto nel mondo intero come il fantomatico “Carteggio Mussolini-Churchill”.

L'irraggiungibile “Carteggio Mussolini-Churchill”: denominazione che non corrisponde in pieno alla reale consistenza del carteggio stesso, ma che è divenuta la denominazione ufficiale in quanto fu appunto il signor Winston Churchill il primo e più noto personaggio politico che, in modo clamoroso, diede la caccia ai documenti del carteggio.

Dei giornalisti italiani e stranieri, soltanto una parte insignificante non si è mai occupata del famoso carteggio.

Gli altri, in qualche modo so ne sono occupati tutti.

E parecchi furono i giornali che dedicarono colonne a colonne al carteggio. Fra i più autorevoli, il *Corriere della Sera* dedicò nel lontano aprile 1951 una serie di articoli al famoso carteggio.

E il *Corriere della Sera*, nel numero del 17 aprile 1951, dopo aver rifatto la storia del famoso carteggio cui Winston Churchill diede accanita caccia nell'agosto del 1945 e, durante una seconda visita, nel 1949, concludeva esprimendo questo autorevole parere sul carteggio stesso:

Quelle stesso autorità che intervennero per sottrarre agli eredi Petacci lettere e documenti ritenendoli di altissimo interesse storico tanto da acquisirsi all'Archivio di Stato, devono ora mostrare maggiore prontezza ed energia.

Perché il carteggio Churchill-Mussolini non ha solo interesse storico ma anche grande importanza politica e poiché, nel caso specifico, se la persona che ha parlato non è un millantatore - e tutto lascia credere che non lo sia per la posizione che occupa e per i particolari che si è lasciato sfuggire - ci troveremo di fronte ad un vero e proprio atto di tradimento in danno della Nazione”.

Il famoso “Carteggio” era considerato, come si vede, qualcosa di assai importante. Tanto è vero che due giorni dopo la pubblicazione dell'articolo del *Corriere* i deputati Castellarin e Preti del Partito socialista lavoratori italiani, presentavano al ministro dell'Interno Scelba una interrogazione per sapere quale consistenza abbiano le voci di cui si fa eco anche il *Corriere della Sera*, secondo le quali il carteggio Mussolini-Churchill anziché essere consegnato agli archivi di Stato, è stato da privati conse-

gnato all'uomo di Stato inglese.

Fino il 1951, attorno al famoso carteggio molto si parlò, molto si scrisse, e molto si polemizzò: ma sempre considerando il gruppo di documenti in blocco, e sotto la specie di "Carteggio" Mussolini-Churchill".

Da allora però la cosa cambiò: e la e la caccia generica al Carteggio si trasformò nella furibonda caccia specifica a uno solo dai solo dei 163 documenti che costituiscono il Carteggio.

Vale a dire la lettera, che nel gennaio lettera, 1944, il signor De Gasperi aveva indirizzato al ten. Col. Bonham Carter a Salerno. La famosa lettera che è stata da me riprodotta, con annessi e connessi, su Candido.

Quando io pubblicai quella lettera, io ero a perfetta conoscenza della complessa storia del carteggio e della lettera stessa.

Non intrapresi il viaggetto che mi ha portato qui, davanti al Tribunale, con leggerezza o, peggio, con incoscienza. O peggio ancora con criminosa incoscienza.

Io ho agito a ragion veduta: e se il commento alla pubblicazione della lettera fu scritto a caldo, e perciò, può risentire della concitazione del momento, il ragionamento che mi condusse alla pubblicazione dalla lettera fu eseguito a freddo.

Quando cioè io, sollevate a me stesso tutte le obiezioni possibili e immaginabili, arrivai alla completa, esatta, rigorosa convinzione che il documento a firma De Gasperi era stato pensato da De Gasperi, era stato scritto da De Gasperi e firmato da De Gasperi.

Mai avrei pubblicato quella lettera se io non avessi avuto la certezza che essa lettera è autentica.

E non mi accontentai certamente delle argomentazioni che, basandosi su mie opinioni soggettive, potevano essere il prodotto non di un ragionamento, ma di un risentimento.

Ma ritenni per valide soltanto quelle argomentazioni e quelle conclusioni che erano solidamente aggrappate ai dati di fatto di cui ero a conoscenza e che ammettevano una sola interpretazione.

La caccia alla lettera di De Gasperi, incominciò – come ho detto - nel 1951. E il fatto che provocò detta caccia fu la pubblicazione, il giorno 13/12/51 da parte del quotidiano Roma di Napoli di un articolo contenente ammissioni fatte – a proposito del Carteggio – dal consegnatario degli originali del carteggio stesso.

L'articolo incuriosì un certo servizio d'informazioni che provvide a far avvicinare colui che si era rivelato come il consegnatario del Carteggio.

E gli approcci avvennero nell'intento di convincere il consegnatario del Carteggio a ritirare i documenti originali depositati all'estero e a consegnare gli stessi documenti alle autorità di Roma.

Il consegnatario dei 163 fogli costituenti il Carteggio, aveva un preciso compito da eseguire.

Il plico contenente i 163 documenti del. Carteggio era accompagnato da una lettera scritta di pugno da Mussolini in data 21 aprile 1945, lettera che dice testualmente:

Disposizioni per il Carteggio

L'ufficiale cui sarà affidato il plico seguirà scrupolosamente i seguenti ordini

3 Riconoscimento certo della persona indicata

2 Chiave e controchiave per la consegna

3 Cautele per il recupero (nota)

Nella dannata ipotesi che io non dovessi sopravvivere, si attenderanno cinque anni e con le modalità che gli verranno fatte conoscere il consegnatario s'adopererà per rendere noto con tutti i mezzi, non soltanto al popolo italiano, ma al mondo intero motivo e cause dalla nostra entrata in guerra.

Acciocché gli italiani rinsaviscano e più non s'illudano del britanno.

Che le alterne vicende fin qui vissute altro non sono che il frutto dell'inganno e della malafede inglese. Mussolini.

Era logico, ovvio che, dopo quanto era successo col Carteggio Petacci, il consegnatario diffidasse.

Così egli prese tempo e, in seguito, produsse le fotocopie di alcuni documenti atti a dimostrare l'importanza storico, politico militare del carteggio. E tra le fotocopie presentate c'era quella della famosa lettera scritta da De Gasperi al colonnello inglese.

C'era, insomma e, da allora, incominciò la caccia al tesoro.

È mia ferma intenzione mantenere la vicenda nei suoi giusti e onesti limiti.

È mia ferma intenzione di evitare che, giunti tranquillamente a questo punto, scoppi ciò che parecchia gente sicuramente vorrebbe, assetata com'è di nomi e di clamori.

È mia ferma intenzione di impedire che la presente vicenda si trasformi in una Capocotteria e questo perché si tratta di una caccia al tesoro che non ha in sé nessun aspetto tragico o criminoso, ma che scendendo poi ai minimi dettagli, potrebbe semplicemente offrire materia per una farsa vecchio stile.

Una farsa pesante, ma farsa.

È sia ferma intenzione non snaturare la vicenda presente introducendo in essa personaggi che varrebbero semplicemente a complicarne la elementare trama.

In questa vicenda l'unico incriminato sono io. Accusato d'aver diffamato il signor De Gasperi e di aver pubblicato documenti falsi da me attribuiti al signor De Gasperi.

Le mie oneste intenzioni di mantenermi rigidamente in carreggiata, sono state fortunatamente aidate dal signor De Gasperi stesso con le chiare e inequivocabili ammissioni contenute nei due comunicati che egli ha diramato a mezzo dell'agenzia ufficiale ANSA.

Attraverso i duo comunicati che io ho ricordato al principio della mia esposizione, il signor De Gasperi ha ammesso:

- 1) di essere a conoscenza, per lo meno dall'ottobre 1952, del la esistenza della lettera in questione;
- 2) di averla "riconosciuta contraffatta" e, quindi di averla conosciuta e vista;

3) che più volte, da più parti non sono stati effettuati tentativi di ricatto nei confronti dell'on. De Gasperi stesso e dei suoi collaboratori sulla base di quella "presunta lettera", che non era poi tanta "presunta" in quanto nota e "riconosciuta contraffatta".

Se il signor De Gasperi ritiene utile rivelare ora i nomi dei collaboratori ai danni dei quali vennero effettuati i tentativi di ricatto, li riveli pure. Li conosce meglio lui di me.

Se il signor De Gasperi ritiene utile denunciare ora le persone che effettuarono i detti tentativi di ricatto, li riveli pure.

Anzi spetta a lui questo compito, perché a me non risulta che siano stati tentati ai danni del De Gasperi e dei suoi collaboratori, dei ricatti.

A me risulta semplicemente che più volte e da più parti vennero effettuati tentativi per indurre il consegnatario del Carteggio a cedere l'originale della lettera scritta dal De Gasperi all'ufficiale inglese di Salerno.

E detti tentativi vennero fatti - con offerte varie in denaro e in natura - da persone appartenenti a servizi governativi d'informazione, o da esponenti democristiani amici di De Gasperi e da esponenti democristiani di correnti avverse all'on. De Gasperi.

Mai e poi mai da esponenti di partiti avversi alla D.C. o al Governo.

Le trattative rimasero sempre nell'ambito governativo e questo valse a conferire ad esse indubbia dignità.

A quanto mi consta, le trattative partirono sempre direttamente o indirettamente dalle autorità governative: comunque se il signor De Gasperi può non dirsi d'accordo con me circa la parte da cui partì l'iniziativa, non può negare che la trattativa per la cessione (o acquisto) dei documenti si siano svolte solo ed esclusivamente nello stretto ambito governativo.

Il signor De Gasperi infatti, nel mio secondo comunicato ANSA affermava: Che si tratti di una bomba a scoppio ritardato si desume anche da varie pubblicazioni della stampa quotidiana e periodica (vedi *Corriere della Sera* 21 maggio 1953).

Se il signor De Gasperi ha citato proprio quel numero di quel giornale, significa che lo aveva letto e approvato in pieno in quanto mai fu smentito l'articolo che parlava delle vicende del famoso Carteggio.

E l'articolo era quanto mai categorico e preciso.

Parlando del famoso Carteggio, il *Corriere della Sera* del 17 aprile 1951 spiegava che esso Carteggio era di una importanza eccezionale, tanto che se non lo si fosse recuperata ciò avrebbe significato un vero e proprio tradimento della patria.

Ritornando a parlarne due anni dopo, il *Corriere della Sera*, affaccia una tesi diversa.

Si tratta spiega il *Corriere della Sera* del 21 maggio 1953 citato come testo attendibile dell'on. De Gasperi *dei famosi documenti del Carteggio Churchill-Mussolini. E di altri documenti ancora di non minore importanza, sempre naturalmente, se fossero autentici.*

In questa presunzione, o in questa convinzione, il detentore e alcuni cointeressati nell'affare sono entrati in trattative con alcune autorità italiane affermando che, per amor patrio essi volevano che i documenti restassero in Italia. Ma poiché non si vive di solo sentimento chiedevano un compenso a titolo - come dire - di rimborso spese: duecento milioni di dollari, circa un miliardo e trecento milioni oppure una licenza di libera esportazione extra contingente ed in esenzione da ogni gravame fiscale, di centomila tonnellate di riso (poi via via ridotte a quarantamila). Le trattative con le autorità italiane si trascinarono dei mesi.

Proprio così scriveva il *Corriere della Sera* e, per togliere ogni dubbio circa il tipo di autorità italiane che avevano trattato l'acquisto del Carteggio, affermava nella conclusione dell'articolo stesso:

Resta dunque da chiedersi, nel momento che i documenti portano l'etichetta di Salò, perché e da chi furono fabbricati. Unicamente a scopo speculativo? Ed allora perché offrirli in vendita proprio al Governo Italiano?

Ricordo che allora, leggendo quell'articolo del Corriere della Sera io rimasi molto impressionato. E fortemente impressionati rimasero gli amici che stavano con me. Non ci pareva vero che il Governo italiano dovesse essere costretto trattare lunghi mesi per l'acquisto di documenti falsi, di documenti fabbricati a Salò.

E lo stupore diventò ancor maggiore, quando osservammo che duecento milioni di dollari non equivalgono - come asseriva anche nel grande titolo il *Corriere della Sera* - a un miliardo e trecento milioni di lire, bensì a CENTOVENTOTTO MILIARDI DI LIRE!

Si può trattare, da parte governativa, l'acquisto di documenti falsi, falsissimi, partendo da una richiesta iniziale di centoventotto miliardi di lire?

Ricordo che noi tutti attendemmo ansiosamente una secca smentita da parte del Governo del signor De Gasperi: sperammo di leggere sui giornali: "Il Governo non negozia per mesi e mesi l'acquisto di documenti falsi. Il Governo denuncia i falsari o, nel caso di pazzi scatenati che pretendono per dei falsi centoventotto miliardi di lire, il Governo provvede facendo internare in manicomio gli stessi pazzi scatenati".

Non leggemmo niente di simile.

E se non prendemmo sul serio la notizia della richiesta dei centoventotto miliardi e delle centomila tonnellate di riso che potevano essere frutto da parte dell'autore dell'articolo, di una insufficiente conoscenza del valore corrente del dollaro e delle tonnellate di riso, prendemmo assai sul serio la faccenda della lunghe trattative intercorse tra i consegnatari del Carteggio e le autorità governative o politiche italiane.

Perché ciò collimava esattamente con quanto noi sapevamo a proposito del Carteggio: con la semplice differenza che, secondo quanto ci constava, si trattava di una caccia furiosa alla famosa lettera di De Gasperi: una caccia che si spinse molto spesso al di là del confine svizzero.

Una furibonda caccia che soltanto la riconosciuta autenticità del documento poteva giustificare.

Quando l'originale della famosa lettera indirizzata dal signor De Gasperi all'ufficiale inglese venne posto a mia disposizione, io non mi basai davvero sulla semplice perizia grafica per avere la certezza della sua autenticità.

Un Governo non tratta l'acquisto di un documento riconosciuto falso.

Nessuno al mondo si lascia ricattare sulla base di un documento che sia riconosciuto come falso.

Non si muovono servizi segreti di Stato per andare all'estero a offrire, come fu fatto, cinquanta milioni per l'acquisto di documenti falsi.

Non si muovono importanti personalità politiche, come si mossero, per recarsi all'estero a contrattare la cessione di una lettera falsa.

I falsi e i falsari vengono eliminati facilmente denunciandoli all'autorità giudiziaria e alla pubblica opinione.

Il contegno delle Autorità Governative confermava in pieno la veridicità delle mie personali indagini in proposito.

Quella lettera era ed è autentica,

Quando io mi trovai in grado di disporre dell'originale, non mi appagai però di questa mia convinzione.

E lo stesso modo nel quale la lettera mi pervenne, sarebbe bastato a togliermi ogni eventuale residuo di dubbio.

Perché non mi fu offerta in vendita.

Non mi [venne] data in regalo.

Non venne affidata a me perché io me ne servissi a di polemica politica.

La lettera mi venne sottoposta, assieme ad altri documenti appartenenti al Carteggio perché esprimessi a proposito di essi il mio parere di tecnico del ramo editoriale.

Fra il consegnatario del Carteggio ed esecutore testamentario di Mussolini (per quanto riguarda il Carteggio) e l'Editore Mondadori erano intercorse trattative per la pubblicazione in volume del Carteggio stesso.

Ciò sapevo e ciò mi fu documentato con fotocopia di un atto di opzione editoriale. Le trattative si erano protratte e andavano arenandosi irrimediabilmente.

Mi venne allora chiesto se potessi interessarmi io di trovare un altro editore.

Furono messi a mia disposizione parecchi dei documenti originali: lettere di Churchill, di Hitler eccetera, e fra essi originali, quelli della prima e seconda lettera del signor De Gasperi.

Furono messe a mia disposizione pure la fotocopia - molte delle quali già autenticate da un notaio - della maggior parte dei documenti del Carteggio.

Fui in grado di rendermi facilmente conto che i documenti del Carteggio sono autentici. È, difatti possibile, falsificare una cara intestata, una firma: ma è impossibile fabbricare documenti falsi di quella portata. Perché ciò presupporrebbe nel falsificatore, una cultura formidabile e la conoscenza profonda di particolarissime situazioni, e una acutissima sottigliezza psicologica.

E poi, a qual pro Mussolini avrebbe fatto fabbricare documenti di quel genere?

Documenti che per esempio comprovano accordi intercorsi tra Mussolini e Churchill?

Documenti che compromettevano gravissimamente Mussolini gli occhi di Hitler?

Li aveva forse fatti fabbricare per valersene in caso di vittoria inglese?

Ma si può pensare che Mussolini avrebbe, in tal caso, presentato a Churchill false lettere di Churchill?

Mussolini non era uno sciocco. Né sciocco si può pensare da stato il signor Churchill prendendosi la briga di venire per ben due volte in Italia a dar la caccia a lettere atte egli sapeva di non aver mai scritto.

E tutto il resto? Basta scorrere la nota con l'elenco per argomenti, dei vari gruppi di documenti appartenenti al Carteggio per sincerarsi della effettiva importanza storica e politica del Carteggio stesso.

Gli è che questo famoso carteggio è una strana faccenda perché è tutto falso e, nello stesso tempo, tutto vero.

Infatti, a chiunque voi mostriate le fotocopie di documenti in esso contenuti, vi sentite rispondere: "Tutto vero meno la parte che si riguarda".

Quando io mi trovai a poter disporre dell'originale della famosa lettera inviata da De Gasperi all'ufficiale britannico, io possedevo tali elementi positivi da avere la completa certezza della autenticità della lettera stessa: eppure non trascurai di tener conto di ogni minima possibile obiezione.

Come mai avendo posto la mani su quei documenti compromettentissimi, Mussolini non li usò a scopo propagandistico o al fine di crear guai a chi ospitava De Gasperi e gli altri politicanti in aspettativa?

Lascio la parola al *Corriere della Sera* del 27 luglio 1943. È uno storico *Corriere della Sera* perché conteneva la prima cronaca libera.

Una corrispondenza da Roma che è certamente ancora viva nel ricordo di molti italiani, per quel suo tono affatto inconsueto: descriveva l'ultima drammatica riunione al Gran Consiglio e a un certo punto diceva:

Mussolini, previsto l'attacco, si era presentato alla riunione con un voluminoso "dossier" a carico dei suoi accusatori.

Il vecchio corruttore aveva tollerato e favorito tutto, credendo di legare a sé più saldamente gli uomini, mentre invece se li trovava contro nel momento decisivo: e allora avrebbe detto: «Debo leggere?» accennando al "dossier" pazientemente raccolto in molti anni di indagini davvero solerti della polizia.

I politicanti conoscono bene l'importanza del "dossier".

Sanno quanto sia importante avere sempre un colpo di riserva. Quei documenti intercettati potevano risultare assai utili nel futuro, sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta dell'Asse, De Gasperi non era certo sconosciuto a Mussolini.

Quel Degasperi (allora tutta una parola) che Mussolini allora socialista definì "l'uomo dalla prosa sciatta, asintattica, il superficiale che invoca un orario delle ferrovie austriache per sfuggire a un contraddittorio imbarazzante".

Come dovette sogghignare Mussolini, rivedendo nelle lettere intercettate nel gennaio del 1944 la prosa sciatta e asintattica dell'antico e detestato avversario del 1909!

"Verranno buone" egli deve aver detto riponendole.

E pare che, anche stavolta, egli abbia avuto ragione.

Ma perché mai De Gasperi, in un momento in cui sarebbe stato quanto mai prudente mantenere l'incognito, poté scrivere quella lettera firmata e per di più su carta intestata della Segreteria del Vaticano?

Non è questa una sconsideratezza inconcepibile in un uomo di tanta prudenza?

Non è vero che De Gasperi sia un uomo prudente: è astuto e prudente fino a quando non sopravvengano le sue furiose smanie di politicante.

E in quel gennaio del 1944, a De Gasperi vennero le smanie.

Erano i giorni in cui pareva che gli Alleati dovessero arrivare a Roma da un momento all'altro e i politicanti erano in pieno fermento perché con l'arrivo dagli alleati sarebbe incominciata la vera e propria attività politica.

De Gasperi, capo riconosciuto della Democrazia Cristiana, doveva piazzarsi come politico, di fronte agli alleati.

I Democratici Cristiani (il vecchio Partito Popolare rinato) e i Comunisti erano allora i più forti.

Ma, mentre i Comunisti erano già qualificati perfettamente agli occhi degli Alleati in quanto sostenuti da Comintern e, quindi dall'URSS, i Democristiani non avevano una qualifica precisa, data anche la varietà di correnti rappresentate nella D.C.

Quella carta intestata doveva voler dire, agli occhi di Alexander e degli Alleati: "Signori se dietro il Partito Comunista c'è l'URSS, dietro la D.C. c'è il Vaticano, e io sono il capo riconosciuto della D.C.".

Serviva, quella carta intestata, al politicante nei riguardi degli Alleati.

Non servivano carte intestate per la seconda lettera da noi pubblicata, in quanto il politicante De Gasperi doveva semplicemente ricordare ai partigiani cristiani che egli, De Gasperi, aveva attivamente lavorato per la resistenza.

Non è vero che De Gasperi sia prudente quando scrive delle lettere e quando fa dei pubblici discorsi: e giova qui ricordare che, in quello stesso agitatissimo 1944, (vedi il *Popolo* del 29 luglio 1944) De Gasperi al teatro Brancaccio, presenti oltre alle masse democristiane, i capi comunisti, aveva tenuto quel famoso discorso che, a un certo punto diceva testualmente: Collega Togliatti abbiamo apprezzato come meritava la tua dichiarazione di rispetto per la fede cattolica della maggioranza degli italiani, e confidiamo che, nella pratica, tutto il partito ne tirerà le conseguenze.

La tolleranza mutua nelle forme della civile convivenza che voi proponete e noi volentieri accettiamo, costituisce in confronto al passato un notevole progresso, che potrà farci incontrare più spesso lungo l'aspro cammino che dovremo percorrere per il riscatto del popolo italiano.

Ma lassù sull'erta – e mi par di vedere con gli occhi della fede la Sua luminosa figura – cammina un altro Proletario, anch'egli israelita come Marx: duemila anni fa egli fondò l'internazionale basata sull'uguaglianza, sulla fraternità universale, sulla paternità di Dio e suscitò amori ardenti, eroismi senza nome, sacrifici fino all'immolazione...”

E diceva ancora:

...confidiamo ed esprimiamo la viva speranza che Giuseppe Stalin, grande maresciallo, grande conduttore di popoli trovi il modo di conciliare gli interessi della difesa delle proprie frontiere con la libertà e l'unità della Polonia!

Non è prudenza, questa, E non è neppure acume politico.

Quando io, dopo aver lottato invano per sostenerlo, vidi cadere, a causa delle subdole manovre del politicante De Gasperi, il Governo Pella, mi trovavo a poter disporre d'una fotocopia già autenticata della famosa lettera di De Gasperi. Una fra le tante fotocopie che mi erano state consegnate.

Non esitai e la pubblicai chiedendo il permesso di pubblicazione alla sola mia coscienza.

E la riprodussi con la completa sicurezza di pubblicare un documento autentico.

Autentico non per una mia impressione soggettiva ma per un complesso di dati di fatto ben noti e, del resto, ammessi senza la minima riserva - (per la massima parte) dallo stesso signor De Gasperi.

1) La lettera, dattiloscritta era confermata da altra lettera scritta completamente di pugno del signor De Gasperi e strettissimamente connessa come senso alla prima.

2) La firma della prima lettera e l'intera seconda lettera erano state riconosciute da un tecnico, dopo scrupolosa indagine, come scritte dalla mano del signor De Gasperi.

3) Trattative lunghe e laboriose erano state condotte dall'autorità governativa italiana per addivenire all'acquisto della lettera.

4) *Tentativi erano stati compiuti da collaboratori di De Gasperi per conquistare la lettera.*

5) *Somme considerevoli erano state offerte ai consegnatari del carteggio per indurli a cedere la lettera.*

6) *Colpi di mano, anche, erano stati tentati per entrare in possesso della lettera.*

Orbene non ci si arrabatta così per impadronirsi di un documento falso.

Non si tollerano tentativi di ricatto sulla base di un documento falso.

Nessuno tu arrestato e denunciato come falsificatore e ricattatore nel corso delle lunghe contrattazioni.

De Gasperi e i suoi collaboratori erano a quel lampo il Governo e al Governo non mancano certamente mezzi per assicurare alla giustizia o neutralizzare un ricattatore, un falsario, un millantatore

Se nulla era stato fatto, in questo senso, ciò significava una sola cosa: che la lettera era – come effettivamente è – autentica.

Non agii con leggerezza, pubblicando quella lettera.

E neppure agii con negligenza perché, per confermare la mia convinzione della autenticità dal documento, io niente trascurai.

Feci tutte quelle indagini che poteva umanamente fare un onesto giornalista per accertarsi della verità obiettiva dei fatti.

Potevo recarmi dal signor De Gasperi per domandargli se riconoscesse come scritte da lui le due lettere?

Nella migliore delle ipotesi egli mi avrebbe ritenuto un perfetto cretino.

Nella peggiore mi avrebbe ritenuto un ricattatore.

Nell'uno e nell'altro caso, la lettera che ritenevo mio preciso dovere pubblicare, non sarebbe mai stata pubblicata.

Potevo recarmi in Inghilterra e domandare al ten. col. Bonham Carter, destinatario della lettera, qual fosse il suo parere in proposito ?

Se cioè egli ricordasse di aver ricevute altre lettere, durante quel periodo, dall'on. De Gasperi, e qual fosse il senso di esse lettere, o, comunque, se fosse in collegamento col signor De Gasperi?

Il Col. Carter è un soldato e i segreti militari non sono e non possono diventare mai di proprietà privata dei soldati. E i soldati non possono di essi disporre se non vengano espressamente autorizzati a farlo.

Inoltre il col. Carter è un soldato inglese che ha prestato giuramento a S. M. Britannica, e non può esistere per lui altro giuramento più importante di quello. E la verità che egli può giurare di dire non è la verità assoluta ma una verità condizionata. Una verità, cioè, che non danneggi gli interessi dell'Inghilterra.

La testimonianza del col. Carter non avrebbe servito a niente, in questa vicenda.

Anche perché il col. Carter mai, in nessun caso, avrebbe potuto esprimersi in senso a me favorevole in quanto il col. Carter dipende dal Ministero della Guerra Britannico, Ministero che non è un'entità a sé ma dipende dal Governo Britannico.

E il *premier* britannico di oggi è lo stesso del 1944: il signor Churchill.

E qualora il col. Carter avesse appoggiato la mia tesi, aiutandomi a dimostrare l'autenticità della lettera di De Gasperi egli mi avrebbe aiutato a dimostrare l'autenticità delle famose lettere del signor Churchill che fan parte dello stesso carteggio. Lettere che il signor Churchill, dopo averle invano furiosamente cercate, ha dichiarato inesistenti e, comunque "bene imitate" ma false.

Non potevo recarmi in Inghilterra per domandare il parere del col. Carter. Anche per una questioncella mia personale: infatti, per certo mio atteggiamento assunto durante la polemica sui fatti di Trieste, son stato compreso dalla autorità britanniche, fra le persone spiacevoli.

Mentre De Gasperi è considerato dagli inglesi vecchio e fedele alleato e persona gradita agli inglesi perché utile agli inglesi.

È pensabile che gli inglesi possano danneggiare un amico per favorire un avversario?

No, non ai sono recato a domandare il parere del col. Carter per queste ragioni: e anche perché io non posso ammettere la buona fede nei più fieri e spietati nemici del mio Paese.

Preferisco essere condannato a causa di un inglese, piuttosto che essere assolto grazie a un inglese.

Io pubblicai quelle due lettere scritte dal signor Da Gasperi con la ragionata certezza della loro autenticità.

E sulla certezza assoluta della loro autenticità io ho basato il mio commento, commento che il querelante definisce diffamatorio: ma che è semplicemente adeguato alla gravità del documento riprodotta sul giornale da me diretto e di cui sono responsabile.

Allegato alla memoria difensiva di Giovannino Guareschi

DOPO IL CASO DELL'ON. DE FELICE

LA «LISTA NERA» DEL BUSZ

Il dott. Caradonna del MSI fermato a Monfalcone e rimandato indietro - Nell'elenco degli ospiti indesiderabili Valerio Borghese, Achille Lauro, Togliatti e Giovannino Guareschi - Hanno invece libero ingresso nel T. L. T. i capi della quinta colonna titista

Roma, 2 mattino

Ha suscitato notevole interesse la notizia diffusa ieri sera dagli ambienti del movimento sociale italiano circa il divieto di portarsi a Trieste, ove era diretto, apposto dalle autorità del Governo militare alleato, al dott. Giulio Caradonna, membro del comitato centrale del movimento stesso. IL fatto si è verificato ieri a Monfalcone, al posto di confine, ad opera della Polizia civile.

Dalle vicende seguite immediatamente all'intervento della Polizia civile del GMA, è risultato, sempre secondo gli ambienti del MSI, che esiste un elenco di persone alle quali il Governo del generale Winterton non consente di recarsi a Trieste, fra esse, figurerebbe anche il comandante Achille Lauro. L'ufficio stampa del MSI ricorda come, non molto tempo addietro, un primo episodio del genere si verificò con l'espulsione del deputato missino on. Fabio De Felice.

Il nuovo incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato. Nelle prime ore del pomeriggio, infatti, il dott. Giulio Caradonna, è stato fermato dalla Polizia civile al posto di confine della stazione di Monfalcone, mentre si trovava sul direttissimo Roma-Trieste. La Polizia negava al dott. Caradonna – nonostante questo ultimo avesse i prescritti documenti di identità perfettamente in ordine – di proseguire per Trieste. Alle proteste del dott. Caradonna la Polizia civile – precisa l'informazione del MSI – rispondeva di avere avuto ordini precisi, essendo il suo nome compreso in una lista di personalità politiche, giornalisti, industriali ed organizzatori sindacali italiani, a cui il G. M.A. ha deciso fino a nuovo ordine di vietare l'ingresso nel TLT.

Messosi telefonicamente in comunicazione con Trieste, il dott. Caradonna riceveva conferma del fatto e poteva venire a conoscenza di alcuni particolari sulla suddetta «lista»: quest'ultima si afferma sempre nella stessa informazione comprende circa 130 nominativi, tra cui quelli dell'armatore comandante Achille Lauro, presidente del PNM, del comandante Junio Valerio Borghese, dell'on. Augusto De Marsanich, segretario nazionale del MSI, dei deputati Cesare Pozzo e Roberto Mieville, pure essi del MSI, del dott. Ottone Talpo, dirigente nazionale dell'Associazione profughi giuliano-dalmati, dell'on. Silvio Geuna, ex deputato della DC nella precedente legislatura, degli on. li Palmiro Togliatti, Luigi Longo e Pietro Secchia del PCI, del dott. Enzo Erra, segretario nazionale della Gioventù del MSI, dell'industriale Beretta di Gardone Val Trompia, e dei sindacalisti on. li Di Vittorio, e professore Sargenti della CISNAL. Nella «lista» sarebbero anche i giornalisti Mario Tedeschi e Giovanni Guareschi, direttore di «Candido».

L'esistenza di questa «lista nera» di italiani, redatta dal GMA di Trieste – conclude la notizia diffusa dal MSI – appare particolarmente grave, allorché si osservi che nessuna consimile discriminazione vi è nei confronti di esponenti jugoslavi, quali – ad esempio – il maggiore Kovac Stane, dell'esercito, ed il maggiore Selim, della UDBA, i quali quotidianamente fanno la spola tra la Zona B e Trieste, ove si incontrano con i capi della quinta colonna titina Franz Stoka, Franz Saba e Boris Mrach..

Dal *Giornale di Trieste*, Edizione del pomeriggio, 2 novembre 1953

2) i verbali di dibattimento

a) Verbale di dibattimento dell'udienza del 13 aprile 1954

PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

Addì 13 aprile 1954 in Milano

composto dai Magistrati:

IL TRIBUNALE PENALE DI MILANO SEZIONE 3°

BAGARELLO ETTORE PRESIDENTE

PENNASILICO PASQUALE GIUDICE

LANZETTA EDOARDO “

annunziato dall'Ufficiale Giudiziario di servizio, collo intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Dott. Bacchetta Procuratore della Repubblica, e colla assistenza del Cancelliere Farina prende posto nella sala d'udienza, aperta al pubblico per trattare la causa

contro

GUARESCHI GIOVANNINO - libero presente –

Al banco della difesa come al precedente verbale.

A richiesta del P.M. si contesta all'imputato il reato di diffamazione, come risulta dal decreto di citazione.

L'imputato Guareschi nulla obietta.

L'Avv. Lener fa presente ed eccepisce quanto segue:

“il processo sorge da una querela per diffamazione e da una denuncia per falso in un unico contesto. Il fatto diffamatorio ha per presupposto il falso, così come si evince dalla querela-denuncia presentata dal Prof. Delitala nell'interesse dall' On. Dr. De Gasperi - Parte civile.

Pertanto il procedimento stimolato da una formale denuncia non può restare nelle condizioni in cui trovasi, cioè privo di ogni indagine o istruttoria, per cui l'imputato dovrebbe difendersi – tra l'altro – di un reato mai contestato". Ciò premesso brevemente l'Avv. Lener chiede che il Tribunale voglia dichiarare la nullità del decreto di citazione a norma dell'art.185 C.P.P. e rimettere gli atti all'Ufficio del P.M.

L'Avv. Lener eccepisce ancora che il giudizio direttissimo è inapplicabile nella fattispecie e quindi anche per tale motivo gli atti debbono essere rimessi dal Tribunale, all'Ufficio del P. M. per ulteriore ed approfondita istruttoria.

Chiede infine, l'Avv. Lener, che il Tribunale, voglia applicare l'art.18 C.P.P. sospendere il giudizio e rinviare gli atti all'Ufficio del P. M. onde proceda ad una adeguata istruttoria a norma anche dell'art.657 C.P.P.

L'Avv. Lener produce un certificato rilasciato dalla locale Procura e delle conclusioni scritte relative alle eccezioni di cui sopra, che si allegano.

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE III° PENALE

Nel processo n. 491/54 R. G. a carico di:

GUARESCHI GIOVANNINO fu Primo imputato del reato di cui agli artt. li 57 n.1, 595 I e II comma C.P. e art. 13 legge 8/2/1948 n.47.

I sottoscritti Avv.ti Michele Lener e Vincenzo Porzio, difensori di fiducia del sig. Giovannino Guareschi, formulano le seguenti richieste:

D). Ci troviamo in presenza di due reati connessi:

uno di uso sciente di atto falso e l'altro di diffamazione a mezzo della stampa. Il secondo è contestato nell'atto di citazione e per esso si è adottata obbligatoriamente la procedura per direttissima. Il primo non è più attribuito alla competenza del pubblico ministero, in quanto ha rimesso gli atti al Tribunale, ma nello stesso tempo il Tribunale non è investito.

Si tratta di reati connessi per tre norme disciplinate dall'art. 45 del C.P.: quelle di cui al n.ri 2, 3 e 4. Vorremmo quindi dire che più di una connessione si tratta di un unico fatto con pluralità di effetti giuridici.

Infatti è proprio questo l'atto di nascita della denuncia-querela presentata dal Dott. Alcide De Gasperi e che così conclude:

"Al delitto di diffamazione, per il quale si presenta formale querela, si aggiunge, così quello di uso continuato di falso in scrittura privata. E nel denunciarlo alla S.V.III.ma, chiediamo formalmente che il sig. Guareschi venga espressamente invitato a consegnare all'Autorità giudiziaria procedente, gli originali dei due falsi documenti, il cui esame, se non proprio indispensabile, è però sicuramente utile ai fini della decisione.

È indubbio che la richiesta di atti istruttori è stata fatta in funzione della denuncia per uso sciente di atto falso. E l'ufficio del pubblico ministero seguì la richiesta, come risulta dal foglio n.14 degli atti del processo e da produzioni documentali fatte su richiesta del requirente.

Senonché il procedimento per il reato di uso sciente di atto falso, è stato inopinatamente abbandonato, ed ha funzionato ai soli effetti della diffamazione la richiesta del giudizio direttissimo.

È chiaro che la istruttoria per il procedimento di uso sciente non si è conclusa né con una richiesta di archiviazione, né con una richiesta di citazione a giudizio, né con un provvedimento di separazione o sospensione. Resta così un procedimento istruttorio i cui elementi sono portati a conoscenza di un pubblico giudizio, senza che il Tribunale ne sia regolarmente investito e senza che una qualsiasi conclusione, sia pure di carattere provvisorio, sia intervenuta.

Né il Tribunale può allo stato attuale ordinare la separazione dei giudizi, perché l'art. 414 del C.P.P. stabilisce tale facoltà per il Giudice, quando i giudici da separarsi risultino da rituali contestazioni, contestazioni che debbano essere contenute nella sentenza di rinvio, nella richiesta e nel decreto di citazione.

Indipendentemente dalla nullità prevista dall'art. 185 n. 2 del C/P.P., che riguarda appunto l'osservanza delle disposizioni relative "all'iniziativa del pubblico ministero", non è possibile, per ragioni di principi generali, che un procedimento ancora istruttorio sia a disposizione del Tribunale senza che il Tribunale possa giudicare e senza che il pubblico ministero abbia mai concluso in merito.

Si chiede quindi che il Tribunale voglia rinviare gli atti al P.M. per il completamento dell'istruttoria o per i provvedimenti che ritiene di sua competenza.

È il caso di un processo mandato a giudizio del Tribunale senza la richiesta di decreto.

II). Il giudizio direttissimo rappresenta un ostacolo a tale richiesta?

Riteniamo di no, perché due sono le ipotesi: o detto giudizio trova la sua regolamentazione negli artt. li dal 502 al 505 del C.P.P. ed allora l'art.504 stabilisce che quando il giudizio direttissimo è stato proposto fuori dalle circostanze prevenute dall'art. 502, il Giudice anche all'inizio dei dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero perché proceda con le forme ordinarie; oppure si tratta di un giudizio direttissimo di carattere autonomo, sui generis, ed allora non resta che controllare quali possano essere le nullità alle quali si vada in contro.

Esiste indubbiamente una obbligatorietà del rito direttissimo per il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa; esiste altresì un termine per la sentenza. La prima (obbligatorietà) è nella prassi osservata soltanto con la denominazione e conseguentemente anche il termine che riguarda il secondo apparente obbligo, è semplicemente indicativo, ordinatorio e non perentorio. D'altro canto nessuna sanzione di nullità è prevista per la inosservanza delle prescrizioni indicate.

Quindi nulla impedisce che il procedimento per diffamazione segua la sorte del procedimento che riguarda l'uso sciente di atto falso, posto che il Tribunale non può ordinare la separazione dei due processi perché manca la contestazione di uno dei due, e non può sospendere il processo per uso sciente perché può ordinare solo la sospensione di quei giudizi di cui sia ritualmente investito.

Di tutto questo è indubbiamente responsabile il legislatore, il quale avendo assicurato all'art.24 della legge 8 febbraio 1948, n.47, sulla stampa, la promulgazione delle norme di attuazione, si è ben guardato dall'emetterle.

Si chiede quindi il rinvio di tutti gli atti del processo al P.M. per la regolare istruttoria, data la indissolubilità del due procedimenti.

III). Le questioni formali che legittimano le due precedenti richieste sono completate e rafforzate da ragioni di carattere sostanziale.

Dalla stessa denuncia-querela di cui è causa appare evidente che il reato di uso e sciente di atto falso è stato un mezzo per la consumazione del reato di diffamazione. Del resto anche in via generale non è concepibile un reato di falso se non come reato mezzo (o per consumare una truffa, o un'estorsione, o per sottrarre dei beni ereditari o per alterare il proprio o l'altrui stato civile e così di seguito).

Nel caso in esame l'accertamento del falso è il presupposto dell'uso sciente, e quest'ultimo è il presupposto della diffamazione a tutti gli effetti.

Dopo che nella denuncia-querela del Dott. Alcide De Gasperi si è stabilita chiaramente questa consequenzialità, oggi si pensa di rovesciarla. Per evitare che resti all'accusa l'onere della prova rispetto all'uso sciente di atto falso, si vuole attribuire all'imputato, attraverso l'esercizio della facoltà di prova concessagli, la dimostrazione sia dell'autenticità del documento, sia dell'uso fatto senza scienza della falsità. In altri termini l'imputato dovrebbe difendersi da un reato di cui non è stato ancora accusato. E si dovrebbe così in sede di prova, nell'ambito della diffamazione, fare l'accertamento di un reato e non di un fatto. Ora quando il fatto, oggetto della facoltà di prova, costituisce reato, la sede indicata per l'accertamento del reato stesso è quella istruttoria e non quella dibattimentale. Infatti quando non è concessa la facoltà di prova, ma nei confronti del querelante pende procedimento penale, è chiaro che il n.2 dell'art. 596 C.P. obbliga la sospensione del giudizio di diffamazione fino all'esito del procedimento a carico del querelante.

Nel nostro caso invece la prova del fatto dipende dall'esito del procedimento a carico del querelato, ritualmente denunciato dal querelante e non concluso in sede istruttoria. Soccorre quindi la norma dell'art. 18 del Cod. Proc. Pen., in quanto la pregiudizialità dell'accertamento del falso è indiscutibile e pertanto l'applicazione dell'articolo indicato diviene obbligatoria. (Manzini - Diritto Processuale Penale vol. I pag. 237; vedasi anche Catalini - Rivista Penale 1948 pag.595).

Del resto indipendentemente da tutto quanto sopra esposto, la difesa non insisterebbe per l'applicazione dell'art. 18 C/P.P. se la difficoltà dell'indagine non reclamasse la necessità di decisioni da parte del Tribunale, che renderebbe il dibattimento complesso ed irto di indagini ed accertamenti.

Lo stesso Manzini (Rivista Penale 1946 pag. 457) afferma:

“L'ammissione della prova della verità implica necessariamente la concessione di tutto ciò che ragionevolmente può chiederai allo scopo di poterla fornire (rinvii, richiamo di atti documenti ecc.) . La decisione su tali richieste è bensì rimessa alla discrezione del giudice, ma il diniego non motivato, o non adeguatamente motivato, costituisce una violazione dei diritti della difesa, che può fondare l'impugnazione del provvedimento.”

Infatti in questa causa non si potrebbe fare a meno di sollecitare l'applicazione dell'art.657 de]. C.P.P., che consente al Giudice la facoltà di richiedere le autorità estere per la citazione e gli esami di testimoni ed in genere per atti d'istruzione o per l'esecuzione di provvedimenti d'istruzione. E le richieste sarebbero indubbiamente molteplici, perché riguarderebbero escusazioni di testi, perizie grafiche e chimiche, ricognizioni, non soltanto dei documenti in discussione, ma di tutti i documenti che fanno parte del noto carteggio.

Né si sostenga che “il diffamatore” deve mettersi in condizione di fornire la prova di quello che dice, prima di concretizzare la diffamazione. Questo può dirsi per chi sa di diffamare e non per persona che pubblica e commenta documenti di cui ha copia fotografica con tutti i crismi dell'autenticità e che non dispone oggi degli originali, nonostante le promesse ricevute, per ragioni del tutto estranee alla sua volontà e ad ogni previsione, ragioni che ben possono essere anche fondate.

Il giudizio in queste condizioni di mutilazione lascerebbe indifeso l'imputato, il che non appartiene alla lealtà processuale e all'equilibrio del contraddittorio.

Si chiede pertanto la sospensione del giudizio di diffamazione fino all'esito del giudizio di uso sciente di atto falso a carico del Guareschi e ciò a norma dell'art. 18 del C/P.P., con conseguente invio degli atti al pubblico ministero.

Con osservanza.

Milano li 11 aprile 1954

f.to Avv. Michele Lener

” ” Vincenzo Porzio

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Si certifica che dai registri di questo Ufficio a carico di Guareschi Giovannino fu Primo e di Maghenzani Lina, nato a Rocca-bianca il 1/5/1908 non risulta per l'anno 1954 alcun procedimento penale per uso sciente di atto falso ai sensi dell'art.489 C.P. Si rilascia il presente a richiesta dell'Avv. Vincenzo per produzione in giudizio penale. Milano , 10 aprile 1954

Il Segretario f.to illeggibile

L'Avv. Delitala per la parte Civile si oppone alla richiesta di sospensione del giudizio a norma dell'art. 18 C.P.P., in quanto in questa sede l'imputato Guareschi deve rispondere di un unico processo, e cioè di diffamazione a mezzo della stampa e non pure di reato di falso.

Si oppone comunque a tutte le eccezioni proposte dall'Avv. Lener relativamente alla rimessione degli atti all'Ufficio del P.M. per ulteriore istruttoria.

Il P.M. chiede che il Tribunale voglia respingere le tre eccezioni proposte dalla difesa di Guareschi in quanto oggi l'imputato deve rispondere di diffamazione e non vi è alcun motivo di sospendere il giudizio perché non vi è altra procedura in corso né richiesta alcuna da parte del P. M.

Il Tribunale decide come da separata ordinanza che si allega.

La difesa fa rispettose riserve.

IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO SEZIONE 3°

all'udienza del 13/4/1954 ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale, sulle eccezioni avanzate dalla difesa, sentiti la parte civile ed il P. M. ritenuto che nel procedimento di che trattasi è contestato all'imputato unicamente il reato di diffamazione a mezzo della stampa;

che non si è proceduto da parte del P.M., unico organo giudiziale cui spetta l'iniziativa del procedimenti, in via assoluta ed esclusiva, a promuovere a carico dell'attuale giudicabile altro procedimento per falso, siccome risulta dal certificato esibito dalla difesa; che pertanto manifestamente nella specie non può parlarsi di connessione a sensi dell'art. 45 C.P.P., volta che detto istituto processuale presuppone la sussistenza almeno di due procedimenti;

che, d'altra parte, non sussiste nella specie la nullità di cui al n. 2 dell'art.185 del Codice di rito, così come assunto dalla difesa, volta che nell'attuale procedimento è stato l'imputato citato a giudizio dal P. M. che ha in tal modo esercitato il suo diritto di iniziativa;

che per gli stessi motivi non può nella specie trovare applicazione il disposto di cui all'art 28 [18, 8, ?, N.d.R.] C.P.P. che pre-

suppone l'esistenza di procedimenti distinti che, nella specie niuna richiesta è stata fatta in ordine all'ammissione della prova della verità e che pertanto niuna decisione è a prendersi;

P.Q.M.

Respinge l'istanza avanzata dalla difesa di remissione degli atti al P. M. ed ordina procedersi oltre nel dibattimento.
Milano, 13 aprile 1954

f.to Bagarello

L'Avv. Lener chiede che prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato si proceda a rendere di conoscenza pubblica del documento pervenuta dalla Svizzera firma De Toma.

La Parte civile non si oppone alla acquisizione agli atti del suddetta documento, mentre si oppone alla lettura pubblica del documento.

A questo punto l'Avv. Lener dichiara che se il documento dovesse essere acquisito agli atti, ne richiede la pubblica lettura.

Il P.M. ritiene che non sia tempestivo dichiarare acquisito o meno agli atti il documento, per cui chiede che il Tribunale voglia riservarsi.

Il Tribunale si riserva.

INTERROGATORIO DELL' IMPUTATO

GUARESCHI GIOVANNINO

Chiedo di essere autorizzato a leggere una breve memoria utile a chiarire la questione.

Il Presidente l'autorizza a consultare gli appunti.

A.D.R.: Sono stato condannato a 8 mesi per vilipendio al Capo dello Stato.

L'azione giornalistica cominciata esattamente la mattina del 20.1.1954 e cioè quando venne posto in vendita il n. 4 di Candido con il quale mettevo in rilievo la diffida fatta dall'On. Gasperi a mezzo della ANSA.

Precisai che non era stata messa ma rimessa in circolazione la notizia della lettera in questione, e l'On. De Gasperi ammise tali circostanze.

Sia nel primo che nel secondo comunicato ANSA non si faceva menzione ad altre lettere che si ritenevano false, onde ritenni opportuno pubblicare sul Candido la seconda lettera scritta di pugno di De Gasperi, facendola seguire da un commento, con riferimento a commenti di altri giornali, e considerazioni varie.

Io mi sono limitato a fare un discorso polemico con l'On. De Gasperi, perseguendo quei principi morali a cui sono state sempre ispirate le mie azioni e i miei sentimenti politici.

Fui sostenitore per sette anni del sig. De Gasperi fin tanto che ebbi motivo di ritenere che egli fosse l'unico uomo adatto a sostenere la mia tesi politica. Preciso che mi sono sempre battuto e mi batto [per] l'unione delle cosiddette forze sane del paese.

Ritengo opportuno informare il Tribunale che in seguito all'episodio Pella mi decisi a pubblicare le lettere in questione, in funzione proprio del mio stato d'animo.

Ripeto che si tratta di un incontro di polemica politica tra me e l'On. De Gasperi.

Non pubblicai le lettere in questione per diffamare De Gasperi in quanto esse sono di per se stesse la manifestazione di una normale azione di guerra. Io non ho mai ignorato l'attivissima parte svolta dall'On. Gasperi durante il movimento Partigiano. Io credo di essermi mantenuto negli stretti limiti della polemica politica.

Io ho sempre criticato sul giornale il "politicante" e non già l'uomo, che non mi interessava.

Prima portai De Gasperi a quota 1000 metri e quando mi accorsi che non era l'uomo politico che io credevo e desideravo ho dovuto fare doppia fatica a portarlo a mille metri sotto terra.

Fin dal 1951 diversi giornali, tra cui il Corriere della Sera si occuparono e pubblicarono notizie relative al carteggio Mussolini Churchill.

Quando pubblicai le lettere ero perfettamente a conoscenza dell'esistenza del suddetto carteggio e delle [mancano due parole].

Mai avrei pubblicato la lettera se non avessi avuto la certezza che la lettera stessa era autentica.

Con i comunicati ANSA l'On. Gasperi ammise fin dal 1952 ad [di, N.d.R.] essere a conoscenza dell'esistenza delle lettere.

Mi risulta che più volte furono esperiti dei tentativi da parte di esponenti governativi, od amici personali di De Gasperi, ad ottenere le lettere incriminate, da parte dell'attuale detentore e depositario di tutto il carteggio Mussolini - Churchill.

Posto a conoscenza di questo Tribunale che perfino il Corriere della Sera pubblicò un articolo relativo a delle trattative in corso tra esponenti del Governo Italiano e i detentori del carteggio, al fine di acquistare detto carteggio e portarlo in Italia.

Le lettere mi vennero sottoposte assieme ad altri documenti del carteggio perché esprimessi il mio parere di tecnico di ramo editoriale, e quindi ho potuto esaminare attentamente tutti quei documenti costituenti il carteggio e riguardanti moltissime personalità politiche del mondo.

Pubblicai la lettera con l'assoluta certezza e convinzione di pubblicare un documento autentico.

Non credo di aver agito con leggerezza o negligenza in quanto prima della pubblicazione esperii tutte quelle indagini che ogni giornalista avrebbe potuto fare.

L'imputato produce una memoria difensiva a integrazione del suo interrogatorio.

A.D.R.: Gli originali delle due lettere sono a disposizione del Tribunale a Lugano.

Non ho potuto portare le due lettere in Italia, in quanto non potevo assumermi la responsabilità, dopo l'accanita caccia fatte alle due predette lettere.

A.D.R.: Ho visto una lettera scritta da De Gasperi e indirizzata al Col. Bonza Carter, e detta lettera mi è stata rammostrata dal De Toma: la predetta, è la lettera del 19.1.1944.

A.D.R.: Della lettera 12 gennaio né sono venuto a conoscenza in seguito ad una pubblicazione fatta dal Corriere della Sera, ma non l'ho mai vista.

A.D.R.: Le lettere di cui sopra le ho viste a casa mia, ove furono portate dalla Svizzera da un mio uomo di fiducia.

A.D.R.: Il mio commento era tutto orientato sul punto che De Gasperi aveva usato carta intestata al Vaticano.

A richiesta della P.C. si chiede all'imputato come è che gli consti che sia stata fatta una caccia spietata alle lettere in questione, che citi, fatti, dati e nomi:

Risponde l'imputato:

Furono offerti 50 milioni per cessione carteggio al SIFAR da parte Cap. Palombo ed alla presenza degli industriali Berra e Zaniroli e di Padre Zucca; dalla parte dei detentori carteggio erano presenti De Toma e Zavan.

A.D.R.: Mi risulta che il De Toma fu autorizzato ad aprire il pacco dal Comando di Stato Maggiore della Difesa come da documento fotografico che mi fece pervenire.

A.D.R.: Furono offerti 50 milioni per la cessione del l'intero carteggio.

Specificatamente posso dire che trattarono a Lugano Padre [Zucca] e Prof. Vedovati l'acquisto e la cessione delle lettere di De Gasperi.

La circostanza di cui sopra fu riferita da De Toma e da Zavan, e accertai la circostanza stessa mandando in loco dei miei incaricati di cui mi rifiuto di fare il nome.

A.D.R.: È vero che Mondadori fece un compromesso per la pubblicazione del carteggio.

ON. DR. DE GASPERI ALCIDE fu Amedeo anni 73 res. Roma

Via Bonifacio VIII 31.

Confermo la querela in ogni suo punto da me prodotta contro Guareschi.

Insisto ancora nell'affermare che le due lettere pubblicate sul Candido sono apocriefe.

Io non ho mai tenuto alcuna corrispondenza con degli elementi anglo americani.

È semplicemente assurdo che io allora, quale segretario della biblioteca del Vaticano avrei [sic] usato della carta intestata per chiedere un'azione di bombardamento su Roma, contrariamente ai quei principi a cui si informava tutta l'attività del Vaticano stesso.

Le lettere di cui è causa non le ho mai scritte e vogli [o] precisare che sono di un contenuto completamente assurdo e ridicolo.

Non ho mai conosciuto il Col Bonhan Carter, non sono [solo?, N.d.R.], ma sconoscevo completamente l'indirizzo di Salerno della base aerea degli Alleati

Il 12 e il 19 gennaio ero rinchiuso nel Laterano e non avevo contatti con la segreteria del Vaticano.

Ripeto ancora una volta che il contenuto delle lettere è illogico ed assurdo, perché contrario al mio principio di uomo politico, non solo, ma non c'era alcun motivo che io richiedessi il bombardamento della periferia di Roma quando la medesima città veniva bombardata lo nonostante fosse stata dichiarata città aperta. Noi del Comitato di Liberazione ci occupavamo di direttive politiche non già di quelle militari.

Era il Col. Montezemoli che era incaricato di metterei a contatto con le forze Alleate e con le quali corrispondeva per ragioni di ordine militare.

Comunque preciso che anche nel Laterano, c'era una radio clandestina con la quale e avremmo potuto comuni care con le forze partigiane ed alleate.

È ingenuo pensare che un uomo che ha avuto l' onore di governare l'Italia per sei - sette anni possa avere la leggerezza di scrivere delle lettere del tenore come quelle di cui è causa.

È vero che il Prof. Vedovato, a mia insaputa si assunto l'incarico, di andare a vedere alla segreteria di Stato se c'era la segnatuta.

Faccio rilevare che la seconda lettera, quella che porta la data 19 gennaio, risulta essere preceduta da una altra del 12 gennaio e quindi distanziata di sette giorni, spazio di tempo assolutamente impossibile ed insufficiente in quanto sulla linea del Volturno c'erano le fortificazioni del tedeschi da attraversare.

Se io avessi scritto le lettere in questione sarei venuto meno a quegli obblighi che mi vincolavano al Comitato di Liberazione Nazionale, ed anche, come ho già detto, agli obblighi verso la S. Sede.

Il Comitato di Liberazione Nazionale fin dal 19/1/1944 aveva deciso di affidare ad una giunta Militare la coordinazione delle bande militari, avendo esso compiti esclusivamente politici.

Di questo speciale comitato facevano parte il Col. Montezemoli e poi furono delegati dal Comando Militare di Badoglio di Roma il Gen. Armellini e Bencivegna.

Facendo riferimento alla lettera 12 gennaio in copia portante la segnatuta delle segreteria di Stato del Vaticano, così come aveva riferito il prof. Vedovato, notai che dalla copia detta segnatuta era scomparsa.

A questo punto viene sospesa la deposizione della parte civile On. De Gasperi, in quanto il teste Bonham Carter, cittadino inglese, chiede di essere escusso dovendo questa sera stessa partire per l'Inghilterra.

Fattosi entrare in udienza l'interprete Nucci Piero fu Giuseppe di anni 49 res. Viale Argonne 51 previa ammonizione ai sensi di legge lo stesso giura pronunciando la formula di rito: quindi il teste Bonham Carter viene invitato a declinare le sue generalità e tramite l'interprete viene altresì diffidato [invitato ?, N.d.R.] a prestar giuramento dopodiché il teste pronuncia la parola "Lo Giuro".

BONHAM CARTER ARTHUR DESMOND di Carlo di anni 46 res. Sawbridgsworth.

Rammostrata a]. testa la lettera prodotta oggi dell'Avv. Delitala il teste risponde: "riconosco la lettera da me spedita all'Avv. Delitala e ne confermo il suo contenuto.

Invitato l'interprete a tradurre la lettera di cui sopra in lingua italiana; l'interprete la traduce e ne dà pubblica lettura.

A.D.R.: Non sono mai stato in servizio, dalla [alla?, N.d.R.] base di Salerno, sebbene una sola notte pernottai a Salerno fine di ottobre 1943.

Non sono nemmeno arrivato a Salerno con le truppe di [da ?, N.d.R.] sbarco.

Nego di aver mai ricevuto una lettera in data 19 gennaio 1944 a firma De Gasperi.

Non ho mai sentito parlare di De Gasperi sino alla Liberazione dell'Italia.

A Salerno non esisteva la Peninsular Base Section, credo invece che esistesse a Napoli ed aveva il compito di sorvegliare il porto di Napoli.

A.D.R.: Non ho mai ricevuto lettere di nessun genere da parte di persone della resistenza di Roma.

A questo punto l'Avv. Delitala produce una lettera a firma del Generale Alexander del 23 febbraio 1954 diretta all'On. Dr. De Gasperi La lettera suddetta viene tradotta dall'Interprete Signor Nucci Piero nel seguente testo:

"Caro signor Gasperi,

Grazie della vostra lettera del 10 febbraio relativa alla Vostra azione legale contro il settimanale che recentemente pubblicò un facsimile a vostra firma di una lettera allegata che sarebbe stata da voi spedita al Col. Bonham Carter nel novembre 1944.

Mi è già stata mostrata una traduzione della lettera allegata e come ex comandante del 5° Gruppo Armate Alleate sono lieto di inviarvi il mio commento su essa.

In primo luogo posso dire che non avevo mai sentito parlare del sig. De Gasperi all'epoca in cui la lettera sarebbe stata scritta, per conseguenza fuori questione che possa esserci stata una corrispondenza o contatto fra noi due, come sembra potersi dedurre da riferimento a una delle lettere allegate.

Secondariamente la lettera allegata contiene una richiesta di bombardamento di Roma, e suggerisce che detta richiesta era stata fatta precedentemente. Il mio ricordo è che tutte le richieste che raggiungevano il Quartiere Generale erano invariabilmente dirette allo scopo che Roma non fosse bombardata; i documenti che sono stati in grado di consultare confermano questo.

In terzo luogo posso aggiungere che ma comunicazione del tipo di questa allegata che sarebbe stata indirizzata al Colonnello Bonham Carter se fosse esistita avrebbe dovuto essere inviata tramite il Maresciallo Badoglio che era appunto conosciuto quale "tramite" per comunicazioni di questo genere.

Segue che l'asserzione della lettera allegata non è d'accordo con quanto io ricordo dei fatti come esistevano a quell'epoca.

Sinceramente Vostro f.to Alexander

STAMM BRUNO di Enrico anni 41 res. Locarno Minusio

Sono Avvocato - Notaio

Io sono in possesso dei documenti relativi al carteggio Mussolini che mi furono affidati dal Toma.

A.D.R.: Le due lettere in questione sono presso di me in Svizzera, in qualsiasi momento posso farvi avere le predette lettere epperò in territorio svizzero.

A.D.R.: Il De Toma ha in mia presenza firmato e corretto di suo pugno la lettera spedita al Signor Presidente nonché il memoriale e gli altri documenti annessi. Presento altro esemplare del documenti ieri spediti dalla Svizzera, nel quale si possono notare le correzioni apportate dallo stesso De Toma in mia presenza sul memoriale.

Rimetto anche la ricevuta della spedizione della lettera e memoriale di cui sopra

A.D.R.: In mio possesso vi sono solo due lettere di De Gasperi e non esiste altra lettera datata 12 gennaio 1944.

A questo punto il Tribunale rinvia il processo in continuazione a domani ore 9.

F.to Bagarello Presidente Farina Cancelliere

b) Verbale di dibattimento dell'udienza del 14 e 15 aprile 1954

PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

Addi 14 Aprile 1954 in Milano

composto dai Magistrati

IL TRIBUNALE PENALE DI MILANO SEZIONE 3°

BAGARELLO ETTORE PRESIDENTE

PENNASILICO PASQUALE GIUDICE

LANZETTA EDOARDO "

annunziato dall'Ufficiale Giudiziario di servizio con l'intervento del P. M. rappresentato dal Dott. Bacchetta Procuratore della Repubblica, e coll'assistenza del Cancelliere sottoscritto prende posto nella Sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa

contro

GUARESCHI GIOVANNINO — libero presente

Viene introdotta la Parte civile On. Dr. De Gasperi Alcide.

L'Avv. Lener informa il Tribunale che De Toma ha spedito una lettera ad esso Legale, di cui si dà lettura oggi in aula, e con la quale informa di aver incaricato il Notaio Stamm perché produca i documenti originati al Tribunale.

Il teste De Gasperi dichiara:

Una prima relazione l'ho avuto a fine settembre o primi ottobre 1951 da parte dell'On. Andreotti il quale mi informò di avere appreso dell'esistenza del carteggio Mussolini-Churchill.

Un primo contatto si ebbe con un ex Maggiore Stufferi il quale però diceva che i documenti erano in possesso del Comandante David: con quest'ultimo prese contatto il V. Questore Angotta e seppe che il medesimo David aveva avuto affidato il carteggio "Mussolini-Churchill" e comunque precisata che bisognava rivolgersi al Maggior Stufferi, in quell'epoca però non parlò di lettere che mi riguardavano.

Il David diceva che avrebbe consegnato i documenti solo se ci fosse stata da parte del Presidente del Consiglio della nomina di un plenipotenziario incaricato a trattare per la cessione dei documenti stessi.

In seguito a tale circostanza io venni a conoscenza del carteggio: io comunque ho avuto la sensazione che i documenti non esistessero o quantunque avevo i miei dubbi sulla loro originalità.

Ricordo che il David ci fece presente che detti documenti sarebbero serviti per "sporcare" Churchill, e quindi smascherare il suo ambiguo comportamento politico.

Il carteggio - credo - contenesse 5 lettere di Churchill.

Nel dicembre 1951 L'ON Mattei informò che i documenti erano stati messi al sicuro in Svizzera.

Per consegnare i documenti in Italia per un certo senso di patriottismo si richiedeva in contropartita una licenza per l'esportazione di riso.

In quella occasione l'On. Andreotti mi esibì la lettera del 19 gennaio o del 12 gennaio non ricordo, in testo dattiloscritto, ciò avvenne fine ottobre 1952.

Tale copia dattiloscritta era stata data all'Andreotti da Mattei.

Un Generale del Sifar ne parlò di detta lettera all'Andreotti il quale però gli fece capire che trattavasi di "fumo".

In seguito corse la voce che i plichi erano stati offerti a dei periodici o giornali per la pubblicazione.

Soltanto nel 3 maggio 1953, ebbi un colloquio coll'On. Vedovato, il quale mi disse di essere stati il 30/4/1953 in Svizzera, perché invitato da Berra-Padre Zucca, ad andare a vedere, quale esperto, i documenti ma il Vedovato fece le sue riserve sulla originalità dei documenti.

Il Vedovato mi disse di aver visto la segnatura 297/4/55 sulla lettera del 12 gennaio in quanto si era recato, alla Segreteria di Stato, ma da funzionari di detta Segreteria apprese che detta segnatura era completamente falsa, e non rispondeva agli usi della Segreteria.

Il Mondadori si recò dal Presidente Pella e richiese l'ausilio di un esperto perché esaminasse l'autenticità dei documenti.

Il Ministero degli esteri nominò l'esperto, Prof. Toscano il quale si portò in Svizzera per esaminare i documenti stessi e concluse in modo negativo o quantomeno dubitativamente sulla originalità dei predetti plichi del carteggio Mussolini Churchill. Non c'è mai stata da parte mia o di miei rappresentanti alcuna pressione o frenesia di ricercare od avere i documenti in questione.

Le varie autorità italiane se si occuparono della ricerca dei documenti, ciò veniva fatto per iniziativa volontaria e spontaneamente, conformemente a quelle tradizioni o compiti delle predette autorità.

A.D.R.: Credo che il Toscano si sia recato in Svizzera il 7 ottobre 1953, ma non sono sicuro. Il rapporto credo sia stato consegnato a Mondadori.

A.D.R.: Il Toscano andò come perito aggiunto alla commissione del Mondadori: in ogni caso il Governo non c'entra per niente in quanto si è limitato a nominare un Esperto.

Vengono sottoposti i comunicati ANSA all'On. De Gasperi, da parte dell'Avv. Lener, il teste, risponde:

“Riconosco il testo dell'ANSA, sebbene esso testo non fu stilato da me”.

Ogni qualvolta che veniva alle mie orecchie l'esistenza delle predette lettere, era chiaro che io facessi le smentite, mettendo in rilievo che era assurdo il contenuto delle lettere stesse, e non occorre che io facessi particolari e pubbliche smentite in quanto in tutta l'Italia era notorio che le lettere in questione erano false.

A questo punto l'Avv. Delitala produce una lettera dell'On. Pella diretta all'On. De Gasperi del 21.1.54. Rammostrata la suddetta lettera, di cui si dà lettura, all'On. Gasperi, questi riconosce ed ammette di aver ricevuto la lettera da parte dell'On. Pella.

A questo punto l'Avv. Lener per l'imputato Guareschi, chiede che il Tribunale voglia ordinare la citazione delle persone di cui sotto perché depongano sulle circostanze sotto indicate:

1) Colonnello Riccardo Costa Sifar Stato Maggiore Difesa Roma -

Per accertare se sia esatto che lo stesso abbia autorizzato De Toma ad aprire il plico contenente i documenti, e sulle ragioni che lo indussero a ritenere quella operazione degna della sua autorizzazione.

2) DOTT. BORDIERI DANIELE Questore di Milano perché dica se sia esatto che lo stesso colonnello Costa od altri Colonnelli Sifar (fare in tal caso nome) ebbe ad esaminare i documenti essendosi recato in Svizzera.

Se in conseguenza di detta visita fu richiesto dallo stesso Colonnello del Sifar la revoca della diffida che gravava nei confronti di De Tema, circa la sua permanenza a Milano.

Se sia esatto, infine, che questa revoca sia avvenuta per ordine della Presidenza del Consiglio.

3) Sigg. Padre Zucca di Milano

4) ” Capitano Palumbo del Sifar di Milano

perché dicano che sia vera la loro visita fatta a Lugano, e della offerta di 50 milioni secondo le circostanze che risultano dall'interrogatorio subito dal De Toma dalla Polizia di Lugano, la cui copia od estratto è stata inviato dal De Toma col suo promemoria.

5 e 6) On. ANDREOTTI e MATTEI:

perché chiariscano e precisino le notizie e le interferenze eventuali, notizie che hanno, interferenze di cui siano stati protagonisti della vicenda di cui si parla.

7) Dott. VACCARO del Corriere Lombardo: perché dica le ragioni che lo hanno indotto a sostenere la validità dei documenti del carteggio nelle pubblicazioni apparse sul Corriere Lombardo del Maggio 1953.

8) FOCACCIA UMBERTO:

per accertare se abbia esaminato i documenti originali se sia esatto che egli non abbia mai conosciuto il sig. Guareschi prima della sera 26 gennaio 1954, quando gli portò per incarico del De Toma il documento del 26 gennaio 1944 da lui esaminato e giudicato.

La difesa chiede inoltre che sia richiesta alla Polizia Cantonale di Lugano perché mandi, se niente si oppone, copia degli interrogatori subiti dal De Toma e dal Zavan nel Marzo 1954.

Chiede infine che sia ordinata una rogatoria a Lugano a mezzo della autorità competente a norma art. 647 C.P.P., perché sia sentito il De Toma su tutte le circostanze di cui ha parlato, la parte lesa On. A. De Gasperi, vale a dire contatti con Ufficiali del Sifar, contatti diretti o indiretti con elementi politici, contatti con industriali, contatti con religiosi.

Questa ultima domanda si rende tanto più necessaria per quanto appare da un accenno fatto dal sig. Presidente che da Padre Zucca abbia mandato una lettera al Tribunale.

La difesa chiede che prima di provvedere sulle indicate richieste il Tribunale voglia verificare se sia esatto che il Notaio Stamm sia portatore dei documenti cosiddetti originali, nel caso affermativo all'istanza sopraindicate la difesa chiede sia fatta eseguire perizia grafica sulla grafia che appare nei detti scritti e perizia chimica sulla carta e sugli inchiostri allo scopo di accertarne sia pure approssimativamente, l'epoca della loro formazione.

questo punto viene introdotto

A questo punto interviene l'Avv. Stamm di Lugano il quale consegna al Sig. Presidente una lettera del Sig. De Toma, eguale a quella prodotta oggi dall'Avv. Lener, e in data 14 corr. consegna altresì al sig. Presidente una busta gialla con un bollo a tergo con ceralacca con impresso il cognome “Stamm” e con la firma Enrico De Toma.

Interrogato, risponde: “Detta busta contiene i due documenti e precisamente una lettera battuta a macchina in data 19 gennaio con la firma ‘De Gasperi’ ed altra lettera manoscritta in data 26 gennaio egualmente a firma ‘De Gasperi’.

Dichiaro che dette lettere fanno parte di altri documenti consegnatemi dal De Toma e da me custoditi e che sono gli originali di quelle pubblicate dal Candido e di cui è processo.

Si procede quindi alla apertura del plico consegnato dal teste Stamm al sig. Presidente e si constata che esso contiene le due lettere che il teste Stamm dichiara essere le lettere originali come sopra.

Richiamato l'On. De Gasperi e rammostrategli la due lettere, lo stesso risponde: "Quanto alla lettera dattiloscritta riconfermo che la firma non è mia e quanto a quella manoscritta dichiaro che trattasi di contraffazione e ricostruzione della mia scrittura".

A questo punto il sig. Presidente dichiara che le lettere vengono acquisite agli atti e pone la sua firma e data a tergo dalle lettere stesse, unitamente alla firma del Notaio Stamm.

A questo punto l'Avv. Lener, confermando le richieste di cui sopra, chiede altresì che il Tribunale voglia richiedere il rapporto Toscano presso il Ministero degli Esteri.

Avv. Delitala per la Parte Civile chiede che tutte le istanze avanzate dalla difesa vengano dal Tribunale respinte, in quanto la causa è sufficientemente istruita.

Circa la richiesta della perizia, anche tale incumbente non si appalesa necessario, in quanto lo stesso destinatario Col. Bonham Carter ha recisamente negato di aver mai ricevuto le lettere in questione, non solo, ma di non essere mai stato di stanza alla base militare di Salerno.

A questo punto il P.M., prima di pronunciarsi sulle domande avanzate dalla difesa, chiede che il sig. Presidente dia lettura della lettera, di Padre Zucca, pervenuta oggi al Tribunale, ed il memoriale e lettera del sig. De Toma.

Il Tribunale dà lettura della lettera di padre Zucca e del memoriale e lettera di De Toma.

A questo punto il P.M. in riferimento alle richieste avanzate dalla difesa dichiara che si oppone alla ammissione dei testi come sopra indicati.

Si oppone a che vengano richiesti i rapporti della Polizia Svizzera e venga escusso il Sig. De Toma con rogatoria.

Si associa, invece, alla richiesta di perizia avanzata dalla difesa, ma chiede al Tribunale, di concedergli un congruo lasso di tempo materiale onde possa avvalersi dalla facoltà di presentare delle richieste specifiche sulla formulazione dei quesiti, da sottoporre al perito.

A questo punto il Tribunale rinvia la continuazione alle ore 15 di oggi dando modo alla difesa ed al P.M. di concludere e precisare i quesiti peritali.

Successivamente oggi alle ore 15,30 il Presidente dichiara aperto il dibattimento.

L'Avv. Delitala per la Parte Civile produce un giornale riportante dalle notizie relativamente al carteggio in questione e legge pubblicamente l'articolo stesso.

Insiste, quindi, nelle sue richieste già formulate di rigetto di tutte le domande dalla difesa, compresa anche quella di perizia grafica-chimica, facendo presente che nel caso che fosse accolta la richiesta di perizia il processo verrebbe a subire un lungo ritardo con ulteriore e grave danno per la reputazione dalla Parte civile, in conseguenza anche della persistente azione criminosa del sig. De Toma; comunque se il Tribunale avesse ancora qualche dubbio ordini pure la perizia.

La P.C. produce copia fotografica di una lettera a firma Vittorio Emanuele, anch'essa risultata apocrita.

L'Avv. Lener insiste nella sua richiesta di perizia e chiede che tale perizia venga integrata con delle indagini atte a stabilire la autenticità della lettera di Mussolini, e sull'elenco dei gruppi dei documenti.

Il P.M. conferma le sue richieste di cui sopra e formula il quesito così come scritto a parte ed allegato, mentre si oppone alla richiesta di estendere la perizia sulla lettera di Mussolini.

Il Tribunale decide come da separata ordinanza che si allega.

IL P.M.

ritenuto che è necessario accertare la verità del fatto onde ebbe origine la contestata diffamazione.

Ritenuto che tal fatto è costituito da due documenti prodotti oggi dalla difesa e cioè:

1°) Lettera datata da Roma 19 gennaio 1944 con apparente firma De Gasperi, recante sulla testa l'impronta del sigillo della Segreteria di Stato di S.S. lettera dattilografata e diretta al T. Col. A. D. Bonhan Peninsular Base Section Salerno.

2°) Lettera scritta a mano in data 26 gennaio 1944 che ai inizia con la parola "Carissimo" e si chiude con l'apparente firma DE GASPERI.

CHIEDE

che il Tribunale disponga perizia diretta ad accertare l'autenticità o meno dei documenti prodotti e attribuiti al querelante.

Ritenuta che l'indagine peritale non è semplice e di breve durata, dovendosi tra l'altra richiedere dal Vaticano documenti originali recanti l'impronta autentica del sigillo sopraddetto e richiedere, altresì le opportune scritture di comparazione, chiede che il Tribunale, ai sensi dell'art. 456 C.P.P. ordini la istruzione formale per l'esaurimento dell'incumbente peritale e rinvii il dibattimento a nuovo ruolo.

Con riserva di procedere anche per il delitto di falsità, qual ora dalla perizia risultasse la falsità dei documenti prodotti.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
f.to Bacchetta

ORDINANZA

Il Tribunale, sulle richieste avanzate dalla difesa di ammissioni di prove testimoniali e di perizia grafica:

Sentiti la P.C. ed il P.M.

Ritenuto che le testimonianze richieste sono ultronee volta che per quanto attiene il Colonnello Costa v'è in atti copia, non contestata, della autorizzazione data dallo stesso; che per quanta attiene al Dott. Bordieri, al capitano Palumbo, agli On. Andreotti e Mattei, essi sono stati indicati su circostanze del tutto ininfluenti ai fini della decisione;

che, per quanta attiene al Dott. Vaccaro esso è stata indicato su circostanza ininfluenta e del tutto soggettiva;

che, per quanta attiene Padre Zucca v'è una lettera acquisita ai processo, della quale stata data lettura e non è stata disconosciuta;

che, per quanto attiene alla rogatoria a sensi dell'art.657 C.P.P., detto incumbente appare del tutto inutile poiché v'è in atti memoriale del De Toma con annessi verbali di esame reso dal De Toma e dallo Zavan innanzi ad autorità della Repubblica Federale Elvetica, dei quali memoriali è stata data la lettura e che non sono stati contestati.

che altro esame degli stessi De Toma e Zavan appare pertanto ultroneo;

che le richieste perizie chimiche e grafiche si appalesano del tutto inutili, essendo la causa sufficientemente istruita ai fini del decidere;

P.Q.M.

respinge tutte le istanze avanzate dalla difesa ed ordina che il dibattimento prosegua.

Milano 14 aprile 1954

f.to Bagarello o Presidente

La difesa de] Guareschi in persona dell'Avv. Lener, poiché l'ordinanza manifesta il superamento del dubbio nei sensi espressi dal rappresentante della Parte Civile, nella motivazione dell'incidente testé risolto poiché il difensore Avv. Lener ritiene di non poter espletare il suo mandato, per mancato o negato completamento delle prove, lascia al condifensore Avv. Porzio la richiesta di presentare le sole conclusioni ritenendo pleonastica la sua presenza ulteriore nel dibattimento.
Il Tribunale rinvia il processo a domani ore 9.

Il Presidente f.to
Il Cancelliere f.to Farina

PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

Addì 15 aprile 1954 in Milano
composto dai Magistrati:

IL TRIBUNALE PENALE DI MILANO SEZIONE 3°

BAGARELLO ETT ORE PRESIDENTE
PENNASILICO PASQUALE GIUDICE
LANZETTA EDOARDO ”

annunziato dall'Ufficiale Giudiziario di servizio, coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato Dr. Bacchetta Procuratore della Repubblica, e coll'assistenza del Cancelliere sottoscritto prende posto nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa

contro

GUARESCHI GIOVANNINO - assente

Prende posto al banco di difesa l'Avv. Porzio di fiducia

L'Avv. Delitala per De Gasperi Parte civile

Si dà atto che non è comparso oggi l'imputato Giovannino Guareschi e che il suo difensore Avv. Porzio è latore di una lettera chiusa diretta al signor Presidente, ed al quale la consegna.

Viene, quindi, data pubblica lettura della lettera suddetta dalla quale ai. vince che l'imputato Guareschi rinunzia a comparire in udienza, pur consentendo che il dibattimento prosegua a norma dell'art.498 C.P.P.

La lettera viene allegata.

SIGNOR PRESIDENTE DELLA III° SEZ. PENALE
DEL TRIBUNALE DI MILANO

Non avendo altro da aggiungere al mio interrogatorio e alla produzione documentale, consento che il dibattimento prosegua in mia assenza ai sensi dell'art. 498 C.P.P. capov.

Con osservanza

f.to Giovannino Guareschi

L'Avv. Delitala per la Parte Civile conclude come da separate conclusioni che presenta unitamente alla nota spese.

Il Presidente dà la parola al Pubblico Ministero il quale riassumendo i risultati del dibattimento, ha concluso: anni I reclusione e L.100.000 = multa. Revoca dei benefici di cui alla precedente condanna.

L'Avv. Porzio conclude presentando delle conclusioni scritte che si allegano.

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE III° PENALE

Nel processo N. 491/54 R.G. a carico di

GUARESCHI GIOVANNINO fu Primo, imputato del reato di cui agli art. 57 n.1, 595 I e II comma C/P e art.13 Legge 8/2/1948 = T.47.

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Porzio difensore di fiducia del Sig. Giovannino Guareschi presenta le seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI DELLA DIFESA

3i chiede sia dichiarato l'imputato non punibile per aver raggiunto la prova dei fatti.

Subordinatamente sia prosciolto perché il fatto non costituisce reato.

Milano li 15 aprile 1954

f.to Vincenzo Porzio

allegati

UNILEVER HOUSE
BLACKFRIAS, E.C.4.

22nd February, 1954.

Avvocato Giacomo Delitala,
Via Meravigli 7,
MILANO
Italy

Sir,

My attention has been drawn to the letter which is attributed to Signor De Gasperi and which was reproduced, in the Italian weekly review Candido. I have seen a translation of the letter and notice that is addressed to me. I have also taken particular note of the date on it - 19th January, 1944 I feel that I ought to make known the following facts

I served in Italy from October, 1943, until my return home in August, 1945, and throughout the whole period was in the rank of Lieut-Colonel. I can say with absolute certainty that there was no other person of my name, rank and initials serving at any time during the war in the British Army. It is quite clear, therefore, that I am the person to whom the letter to addressed.

At no time was I on the strength of Peninsular Base Section which was, in any case, an American Unit and not a British one, nor was I ever stationed at Salerno. I landed in Italy while on the establishment of the British Military Training Director, Allied Force Headquarters, and was a liaison officer charged with the task of keeping the methods of Battle Schools up to date. I remained there until the following March when, after two periods in hospital, I was declared medically unfit for fighting service and posted to Allied Military Government. At the date of the letter I was in the British Red Cross Society's Convalescent Home in Sorrento.

From the end of March I was Provincial Commissioner in Avellino until the end of May when I was placed under command 5th Army and moved forward to become Provincial Commissioner of Viterbo early in June. A few weeks later I became Chief Staff Officer to Colonel Poletti, Regional Commissioner Rome, and it was not until December or January that I became Staff Officers to Brigadier G. Upjohn who was in charge of the Civil Affairs Section at H.Q. Allied Control Commission, Rome. It was only on taking up this appointment that my duties brought me into contact with the central Italian Government and a number of the leading politicians. This was, of course, a long time after the liberation of Rome. My name and rank might, however, have been known to a number of Italians in and around Rome from June onwards as it would have appeared, on proclamations and on letters to the Prefect of Viterbo and others from that time onwards.

It is possible that I met Signor De Gasperi during the time I was at H.Q. Rome Region or H. Q. Allied Control Commission but I do not recollect any such occasion. Prior to June of 1944 I had not heard of Signor De Gasperi and it is inconceivable that he could have known of my existence. Apart from that, my duties up to June, 1944, were in no way connected with strategy of major operations - this is particularly true of bombing — in fact I was in no way concerned with Intelligence and any kind.

Yours faithfully
A.D. Bonham Carter

Io sottoscritto, Piero Vinci, Console d'Italia in Londra, attesto che la firma qui sopra stata apposta dal signor A. D. Bonham Carter di Charles, Direttore la Società, Industriale, dimorante a Sawbridgeworth - Herton, alla presenza mia e dei sottoscritti testimoni:

- 1) WILLIAM H [G, ?]EORG FLATCHER, impiegato, dimorante a 18, Norwan Road South Wimbledon
 - 2) ALESSANDRO Farace, funzionario, dimorante a 14, Chelsea Embontement - Londra
- che mi fanno fede della sua identità.

Il Console f.-to Piero Vinci

f.to W.H. Fletcher
f.to Alessandro Farace

Lugano 14 aprile 1954

Ecc. mo Signor Presidente III° Sezione Penale
TRIBUNALE CIVILE E PENALE

MILANO

Signor Presidente,

Contrariamente alle istruzioni dallo scrivente impartite al Sig. AVV. BRUNO STAMM Notaio in Locarno, per le quali i documenti originali inerenti la causa DE GASPERI-GUARESCHI non avrebbero dovuto esser prodotti in Italia:

Con riferimento ampio alla deposizione dello stesso Avv. Stamm nella udienza di ieri, 13 aprile c. a.

A seguito di precisa richiesta da parte del sig. Giovannino Guareschi:

Vengo ora nella determinazione di esibire a mezzo dello stesso Avv. Stamm gli originali degli anzidetti documenti, per essere consegnati a mani Sue, Signor Presidente.

Ripeto ancora che tali documenti, con numerosi altri, ed a seguito di specifica autorizzazione da parte del Ministero della Difesa, io ho rinvenuto in buste sigillate a me affidate nell'Aprile 1945: anticipandone così, giuste le mie precedenti dichiarazioni, fatte anche a mezzo stampa, la consegna alle Autorità Italiane.

In fede.

f.to Enrico De Toma

”ANGELICUM”

dei Frati Minori

Milano, 14 aprile 1954

ILL. SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
MILANO

ILLUSTRISSIMO SIGNOR PRESIDENTE,

Leggo sui giornali di Milano di questa mattina nella cronaca del processo GUARESCHI, la notizia che io avrei offerto al sig. ENRICO DE TOMA la somma di Lire 50.000.000 per avere le lettere e il carteggio.

Tale notizia è radicalmente priva di ogni fondamento. È vero che, nella primavera 1953 io, mi sono recato in Svizzera e precisamente a Lugano, su preghiera dello industriale Dott. FRANCO BERRA. Scopo del viaggio, era di esaminare gli ormai famosi documenti.

Successivamente sono ritornato in Svizzera col Professor On. Giuseppe Vedovato, sollecitato da me a questo viaggio.

Ripeto che mai mi sono offerto di acquistare i documenti.

Mi tengo a disposizione di questo Tribunale per qualsiasi altro schiarimento.

Con perfetta osservanza.

f.to P. Enrico Zucca O.F.M.

GIUSEPPE PELLA

Roma, 21.1.1954

Caro Presidente,
partecipo, con profondo dolore, all'indignazione di tutti gli Amici per il proditorio attacco di Candido contro la Tua Persona, tanto più grave in un momento in cui la Democrazia Cristiana sta combattendo, ancora una volta, la sua grande battaglia per l'avvenire del nostro Paese.

Ti sono particolarmente vicino in questo momento e sarei venuto di persona ad esprimerti questi miei sentimenti se non dovessi partire stasera per il Piemonte: mi riservo di rinnovarteli a voce, appena sarò di ritorno per la riapertura della Camera.

Con la più viva cordialità

f.to Pella

(Alexander)

HEESWRIGHT CASEY & MURLY
TO ALL TO WHOM these presents shall come,

WALTER - FREDERIC MURLY

of the City of LONDON NOTARY PUBLIC by Royal Authority duly admitted and sworn do hereby Certify the genuineness of the signature "Alexander" at foot of the Letter hereunto annexed such signature having been this day subscribed in my presence by Field Marshal the Right Honorable the Earl ALEXANDER of Tunis, Knight of the Most Noble Order of the Garter; a Member of Her Majesty's Most Honorable Privy Council; Knight Grand Cross of the Most Distinguished Order of St. Michael and St. George, Companion or the Most Exalted Order of the Star of India, Companion of the Distinguished Service Order and upon whom has been conferred the Military Cross.

IN FAITH AND TESTIMONY whereof the said Notary Have subscribed my name and set and affixed my seal of Office at London aforesaid this twenty-third day of February One thousand nine hundred and fifty four.

In Fidem f.to W. F. Murly Not. Pub.

Minister of Defense
Storeg's Cate
S.W.

23rd February, 1954

Dear Signor De Gasperi,

Thank you for your letter of the 10th of February about your legal action against the weekly newspaper which recently published, over a facsimile of your signature, a letter alleged to have been addressed by you to Colonel Bonham Carter in January 1944. I have already been shown a translation of the alleged letter and as the former Commander of Allied 15th Army Group, I am happy to let you have my comments on it.

In the first place I can say that I had never so much as heard of Signor De Gasperi at the time when the letter purports to have been written. It is consequently out of the question that there could have been any correspondence or contact between us, as the reference to me in the alleged letter seems to imply that there may have been.

Secondly, the alleged letter contains a request that Roma be bombed and suggests that this request had been made previously. My recollection is that all requests reaching our headquarter at that time on this subject were invariably to the effect that Rome should not be bombed, and such records so I have been able to consult confirm this.

Thirdly, I may add that a communication such as that which is alleged to have been addressed to Colonel Bonham Carter would, had it existed, have been channeled through Marshal Badoglio who was known to be the channel for communications about matters of this kind.

It follows from the foregoing that the statements in the alleged letter are not in keeping with my recollection of the facts as they existed at the time.

f.to Alexander

3) la sentenza del 15 aprile 1954

N. 491/54 R.G.

Sentenza n. 896

Addì 15 aprile 1954

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO - SEZIONE 3^a

Sedente i dottori

BAGARELLO ETTORE PRESIDENTE
PENNASILICO PASQUALE GIUDICE
LANZETTA EDOARDO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

GUARESCHI GIOVANNINO fu Primo e Maghenzani Lina nato il 1° maggio 1908 a Roccabianca (Parma) residente a Milano in Via Augusto Righi n. 6 - libero presente –

IMPUTATO

del reato di cui agli artt. 57 n. 1, 595 1° e 2° comma C.P. ed art. 13 Legge 8 febbraio 1948 n. 47, perché quale direttore responsabile del periodico Candido, con direzione e tipografia a Milano, pubblicava a sua firma sul n. 4 di tale periodico, edito colla data 24/1/1954, un articolo lesivo dalla reputazione dell'On. Alcide Gasperi, attribuendogli il fatto determinato di avere, in data 19 gennaio 1944, indirizzato da Roma a certo Tenente Colonnello A. D. Bonham Carter - Peninsular Base Section Salerno, una lettera per chiedere all'aviazione dal Generale Alexander il bombardamento di Roma; documento questo dichiarato falso dall'On. Alcide De Gasperi, alla cui pubblicazione l'articolista faceva seguire un commento aspramente offensivo "Qui vediamo Gasperi che, ospite del Vaticano, scrive tranquillamente su carta intestata della Segreteria di Stato di Sua Santità delle lettere contenenti richiesta di bombardamento su Roma. Non è un gesto incosciente e stolto: è un vero e proprio sacrilegio. Non è il semplice gesto di uno che tradisce la ospitalità è il gesto nefando di un Cattolico che tradisce il Santo Padre. È un foglio di carta da lettera sottratto sì, ma in mano ai nemici della Chiesa avrebbe potuto diventare potentissima arma di denigrazione. Oggi che la tattica spietata del politicante De Gasperi è ben nota, il documento non può più servire ai nemici di Cristo come un'accusa contro il Capo della Cristianità, ma servirà semplicemente a puntualizzare la figura del politicante De Gasperi il quale pur di arrivare al suo scopo non la perdona neppure a Cristo. Del sacrilegio orrendo commesso dal Cattolico De Gasperi siamo ben sicuri: carta canta....." ed ancora faceva seguire altri frasi diffamatorie fra le quali "freddo", spietato, privo di ogni scrupolo, feroce, se occorre, De Gasperi è in questo particolare momento, l'uomo più pericoloso che l'Italia si possa trovare alle costole".

FATTO

Nel n.4 del periodico Candido settimanale del sabato edito in data 24 gennaio 1954, veniva riprodotta, a pagina 21, una lettera datata Roma 19 gennaio 1944 a firma "De Gasperi", indirizzata al Tenente Colonnello A. D. Bonham Carter presso la Peninsular Base Section in Salerno.

Nella predetta lettera, scritta a macchina su carta intestata dalla Segreteria di Stato di Sua Santità e recante lo stemma Vaticano, venivano richieste "azioni di bombardamento nella zona periferica della città (di Roma) nonché sugli obiettivi militari segnalati". Si chiariva più innanzi quanta segue: "questa azione, che a cuore stretto invociamo, è la sola che potrà infrangere l'ultima resistenza morale del popolo romano, se particolarmente vorrà preso quale obiettivo l'acquedotto, punto nevralgico vitale".

Come già si è detto la lettera recava la firma "De Gasperi". Nella pagina 20 del predetto settimanale era pubblicato articolo del direttore del settimanale stesso, Giovannino Guareschi, nel quale si attribuiva all'On. Alcide Gasperi la lettera di cui innanzi e se ne garantiva l'autenticità attraverso una serie di dichiarazioni. (Certificazione del notaio Bruno Stamm di Locarno attestante l'autenticità della fotocopia; visto della Pretura di Locarno per l'autentica della firma e del sigillo del predetto notaio; visto della "Cancelleria dello Stato dalla Repubblica e Cantone Ticino" per l'autentica della firma e del bollo apposti dal sig. Ettore Pedrotta per il Pretore di Locarno; dichiarazione del sig. Umberto Focaccia, Perito calligrafo del Tribunale di Milano, che, raffrontata la firma De Gasperi apposta alla lettera con le fotocopie di autografi sicuramente autentici, la riconosce "in piena coscienza" per autentica; certificato del Notaio Ercole Doninelli di Chiasso attestante l'autenticità dalla firma apposta dal perito Focaccia nella dichiarazione di cui innanzi). Faceva seguito un commento dove tra l'altro, testualmente, si diceva: "Niente davvero di straordinario: nella storia dalla Resistenza si può trovare materiale assai più interessante e significativo. Ma, agli effetti della nostra tesi, ha il suo valore. Quando, infatti, definiamo De Gasperi un politicante spietato, non ci basiamo su nostre personali impressioni. E quando diciamo che De Gasperi è uomo che non si ferma davanti a nessuno e a niente, ci basiamo su qualcosa di concreto. Qui, per esempio, vediamo il De Gasperi che, ospite del Vaticano, scrive tranquillamente, su carta intestata della "Segreteria di Stato di Sua Santità" delle lettere contenenti richieste di bombardamenti su Roma! Non è un gesto incosciente e stolto: è un vero e proprio sacrilegio. Non è il semplice gesto di uno che tradisce l'ospitalità, è il gesto nefando di un cattolico che tradisce il Santo Padre. È un foglio di carta da lettera sottratto sì: ma in mano dei nemici della Chiesa avrebbe potuto diventare una potentissima arma di denigrazione. Oggi, che la tattica spietata del politicante De Gasperi è ben nota, il documento non può più servire ai nemici di Cristo come un'accusa contro il Capo della Cristianità, ma servirà semplicemente a puntualizzare la figura del politicante De Gasperi. Il quale, pur di arrivare al suo scopo, non la perdona neppure a Cristo. Del sacrilegio orrendo commesso dal cattolico De Gasperi siamo ben sicuri: carta canta...

E più innanzi continuava: "Freddo, spietato, privo di ogni scrupolo, feroce, se occorre, De Gasperi è, in questo particolare momento, l'uomo più pericoloso che l'Italia passa trovarsi alla costole".

Nel successivo numero di Candido veniva riprodotta un'altra lettera in data 26.1.1944 sempre a firma "De Gasperi", non dattiloscritta questa, ma autografa, del seguente tenore: "Carissimo, spero di ottenere da Salerno il colpo di grazia. Avrete presto gli aiuti chiesti. Coraggio, avanti sempre, per la santa battaglia, auguri, buon lavoro e fede." Questa lettera, la cui autenticità, secondo l'articolista, doveva discendere "dalle autentiche e dalla perizia calligrafica" (dichiarazioni simili a quelle riportate in riferimento alla precedente lettera), rappresentava la conferma inequivocabile del documento prodotto la settimana precedente.

In seguito alla pubblicazione di tali lettere con relativo commento, l'On. Alcide De Gasperi, a mezzo del suo procuratore speciale Avv. Prof. Giacomo Delitala, in data 6 febbraio 1954 sporgeva formale querela per il reato di diffamazione a mezzo della stampa contro il

signor Giovannino Guareschi, direttore del settimanale Candido.

Si era ritenuto, infatti, "gravemente lesivo dell'onore e dalla reputazione dell'On. De Gasperi" l'articolo a firma del Guareschi pubblicato nel n. 4 del predetto settimanale.

Ai sensi del n. 3 dell'articolo 5 del D.L.L. 14.9.1944 n. 283, al Guareschi veniva esplicitamente concessa la facoltà della prova liberatoria.

Nella querela stessa, poi, rilevando la falsità dei documenti riprodotti, si faceva presente che si sarebbe dovuto procedere anche per uso continuato di falso in scrittura privata, reato perseguibile di ufficio, oltre che per il delitto di diffamazione

In seguito alla presentazione della querela, il Pubblico Ministero, a sensi dell'art. 21 della Legge 8.2.1948 n. 7, rinviava Giovannino Guareschi al giudizio di questo Tribunale perché si procedesse nei suoi confronti, col rito direttissimo, per il solo delitto di diffamazione a mezzo della stampa, giusta rubrica di cui in epigrafe.

Nella udienza del 13 aprile 1954 la difesa dell'imputato, in via pregiudiziale, formulava le seguenti richieste:

1°) Rimettersi gli atti al P.M. sussistendo nella specie la nullità prevista dall'articolo 185 n. 2 C.P. Trovandosi, infatti, in presenza di due reati connessi: uso sciente di atto falso e diffamazione a mezzo della stampa, ed essendo stato rinviato a giudizio il Guareschi per il solo reato di diffamazione, sarebbe questo il caso di un processo mandato a giudizio del Tribunale senza la richiesta del decreto.

2°) Rinvio degli atti al P.M. per la regolare istruttoria, data la indissolubilità dei due procedimenti (uso sciente di atto falso e diffamazione).

3°) Sospensione del giudizio di diffamazione fino all'esito del giudizio di uso sciente di atto falso a carico del Guareschi e ciò a norma dell'articolo 18 del C.P.P., col conseguente invio degli atti al P.M.

A queste richieste si opponevano sia la parte civile che il rappresentante della pubblica accusa.

Il Tribunale respingeva le istanze avanzate dalla difesa di remissione degli atti al P.M. ed ordinava procedersi oltre nel dibattimento, facendo rilevare:

1°) Essendosi contestato all'imputato unicamente il reato di diffamazione a mezzo della stampa e non essendosi proceduto da parte del P.M. (unico organo giudiziale cui spetta l'iniziativa del procedimento, in via assoluta ed esclusiva) a promuovere altro procedimento per falso, manifestamente nella specie non poteva parlarsi di connessione ai sensi dell'art. 45 C.P.P., volta che detto istituto processuale presuppone la sussistenza almeno di due procedimenti.

2°) Impossibilità nella specie della sussistenza della nullità di cui al n. 2 dell'art. 185 del codice di rito, in quanto, nell'attuale procedimento, l'imputato è stato citato a giudizio dal P.M. che ha in tal modo esercitato il suo diritto di iniziativa.

3°) Inapplicabilità, per quanto attiene alla sospensione del giudizio di diffamazione fino all'esito del giudizio di uso sciente di atto falso, del disposto di cui all'articolo 18 C.P.P., il cui presupposto è l'esistenza di procedimenti distinti.

Veniva quindi interrogato l'imputato Giovannino Guareschi.

Questi a sua discolpa, dichiarava che la sua azione giornalistica prese le mosse dalla crisi del governo Pella, crisi che, secondo lui, era da attribuirsi unicamente a De Gasperi che non poteva tollerare l'esistenza di un governo funzionante tipo quello di Pella, desiderando dimostrare al Paese, che, senza De Gasperi, non può governarsi.

Faceva presente, quindi, che ritenendo De Gasperi il nemico più pericoloso dell'idea politica che egli persegue, attaccandolo non era mosso dal desiderio di danneggiare l'uomo, diffamandolo, ma era spinto invece dal giustificato intento di qualificare il politicante. Aveva pubblicato le lettere, perciò, ritenendolo suo preciso dovere di cittadino e di giornalista. Di cittadino, perché, avendo identificato in De Gasperi un politicante dannoso all'assetamento ed alla pacificazione del paese, aveva l'obbligo di combatterlo; di giornalista, perché, per averlo sostenuto per più di sette anni consecutivi, aveva ingannato i suoi lettori presentando come assennato uomo politico quel De Gasperi che gli si era va rivelato un dissennato politicante.

Avendo ribadito, quindi, il concetto che tra De Gasperi e lui vi era in atto una polemica politica, perveniva alla spiegazione del perché della pubblicazione delle lettere precisando che di questo atto si era assunto ogni e qualsiasi responsabilità, dichiarava che aveva pubblicata "la lettera scritta dal sig. De Gasperi al tenente colonnello inglese, con l'assoluta sicurezza dell'autenticità della lettera stessa e della relativa lettera di conferma". Sicurezza che gli derivava non soltanto dalla perizia grafica, ma soprattutto da quanto gli risultava circa l'affannosa ricerca di quelle lettere, da parte di De Gasperi e dei suoi "pseudo amici".

Precisava, inoltre, che quelle lettere facevano parte di quel complesso di documenti conosciuto nel mondo intero "Carteggio Mussolini-Churchill".

Tali documenti erano venuti in suo possesso perché invitato dal "consegnatario del carteggio ed esecutore testamentario di Mussolini (per quanto riguarda il carteggio)" ad esprimere il suo parere di tecnico del ramo editoriale e perché si interessasse di trovare un editore che li pubblicasse.

Le lettere, quindi, non gli erano state date in vendita, né tantomeno perché se ne servisse a scopo di polemica. Pervenendo poi alla conclusione della sua deposizione, Guareschi dichiarava che la sicurezza di pubblicare un documento autentico gli derivava non da una sua impressione soggettiva, ma da un complesso di dati di fatto, che così riassumeva:

1°) La lettera dattiloscritta era confermata da altra lettera scritta completamente di pugno del sig. De Gasperi e strettissimamente connessa come senso alla prima.

2°) La firma della prima lettera e l'intera seconda lettera erano state riconosciute da un tecnico, dopo scrupolosa indagine, come scritte dalla mano del sig. De Gasperi.

3°) Trattative lunghe e laboriose erano state condotte dall'autorità governativa italiana per addivenire all'acquisto delle lettere.

4°) Tentativi erano stati compiuti da collaboratori di De Gasperi per venirne, comunque, in possesso.

5°) Somme considerevoli erano state offerte ai consegnatari del carteggio che [per, N.d.R.] indurli a cedere le lettere.

6°) Colpi di mano, anche, erano stati tentati per entrarne in possesso.

Da questi elementi si rilevava che la lettera 19 gennaio 1944 non poteva non essere vera, per cui l'aveva pubblicata con la ragionata certezza della sua autenticità. E sulla certezza assoluta di questa autenticità aveva basato il suo commento che, lungi dall'essere diffamatorio, così come definito dal querelante, era semplicemente adeguato alla gravità del documento riprodotto, sul giornale da lui diretto. Esaurita la deposizione dell'imputato, veniva escussa la parte lesa on. Alcide De Gasperi.

Questi confermava la querela sporta contro Guareschi ed insisteva nell'affermare che le due lettere pubblicate sul Candido sono da considerarsi apocrife, non avendole mai scritte. Faceva rilevare di non aver mai conosciuto il tenente Bonham Carter, non solo, ma anche di sconoscere l'esistenza dell'ufficio alleato in Salerno, al quale risultava indirizzata la lettera datata 19 gennaio 1944.

Faceva seguire, poi, una serie di considerazioni logiche e storiche tendenti a mettere in luce, ancor meglio, la falsità delle lettere in questione.

La deposizione della parte lesa veniva, a questo punto, sospesa per dar modo ai testi Bonham Carter e Bruno Stamm, provenienti dall'estero di essere escussi.

Bonham Carter, al quale sarebbe stata indirizzata la lettera in data 19 gennaio 1944, dichiarava di non essere mai stato addetto ad uffici alleati in Salerno; di non aver mai avuto contatti con appartenenti al C.L.N. di Roma; di non aver mai sentito parlare di De Gasperi fino alla totale liberazione del territorio italiano.

A questo punto, avendo il teste Bonham Carter esaurita la sua deposizione, ad indiretta conferma delle sue affermazioni, la parte civile produceva una lettera a firma del Generale Alexander, indirizzata all'On. De Gasperi in data 23 febbraio 1954 e della quale veniva data lettura. In tale lettera il Generale Alexander dichiarava di non aver mai sentito parlare del sig. De Gasperi all'epoca in cui sarebbe stata scritta la lettera in questione ed escludeva, pertanto, di aver avuto della corrispondenza e dei contatti, anche indiretti, con lo stesso, così come si potrebbe desumere dai riferimenti in essa lettera contenuti. (Si allude, evidentemente, al punto in cui testualmente si dice: "affidiamo la presente contenente la nostra più ampia assicurazione che quanto il Generale Alexander desidera venga effettuato, come azione collaterale dei nostri gruppi Patrioti, sarà scrupolosamente attuato.") Affermava, inoltre, che mai erano state rivolte agli alleati delle richieste di bombardamenti su Roma, ma che, anzi, tutte le richieste pervenute al suo quartier generale erano invariabilmente dirette allo scopo che Roma non fosse bombardata.

Terminava precisando che una comunicazione del tipo di quella che sarebbe stata inviata al Carter avrebbe dovuto essere a lui rimessa tramite il Maresciallo Badoglio, che era appunto conosciuto come "tramite" per comunicazioni di tal genere. Dopo la lettura della lettera del Generale Alexander veniva escusso il teste Bruno Stamm.

Questi dichiarava di essere il possessore dei documenti relativi al carteggio Mussolini, essendogli stati affidati, per la sua qualità di notaio, dal sig. De Toma. Affermava, inoltre, che gli originali delle due lettere in questione erano in suo possesso in Svizzera e che il memoriale inviato dal De Toma al Presidente del Tribunale era stato firmato in sua presenza dal De Toma stesso.

All'apertura dell'udienza del giorno 14 aprile 1954, la difesa dell'imputato informava che il sig. De Toma aveva autorizzato il notaio Stamm a produrre al Tribunale i documenti originali.

Veniva quindi ripreso l'interrogatorio della parte lesa On. De Gasperi che chiariva il comportamento suo e dei suoi collaboratori in relazione al carteggio Mussolini-Churchill e smentiva in modo categorico che da parte del governo da lui presieduto fossero state intavolate delle regolari trattative al fine di venire in possesso del carteggio stesso.

Ammetteva però che erano stati compiuti dei passi per accertare la veridicità delle voci che correvano in merito al fantomatico carteggio Mussolini-Churchill.

In relazione alle lettere a lui attribuite ed al fatto che mai prima della pubblicazione del n.4 di Candido erano state fatte smentite ufficiali, dichiarava che le lettere erano indubbiamente false e non era necessario, quindi, che, ogni qualvolta se ne parlasse, fosse tenuto a fare particolari e pubbliche smentite.

In quanto alla circostanza secondo la quale in Svizzera si recarono il prof. Vedovato e padre Zucca per l'acquisto delle lettere, l'On. De Gasperi faceva presente che effettivamente gli constava che in Svizzera si erano portati il prof. Vedovato, quale esperto, e padre Zucca insieme all'industriale Berra, ma ciò fecero per esaminare l'intero carteggio e non particolarmente le lettere in questione, per proprio conto.

Pur tuttavia il prof. Vedovato, che aveva fatto le sue riserve sulla originalità dell'intero carteggio, gli riferì di aver visto in Svizzera, il 30.4.1953, una lettera in data 12 gennaio 1944 da esso De Gasperi sottoscritta e recante la segnatura della Segreteria di Stato di Sua Santità n. 297/4/55.

Successivamente, da un controllo effettuato dallo stesso prof. Vedovato presso la Segreteria di Stato, tale segnatura risultò completamente falsa.

Esaurita la deposizione dell'On. De Gasperi, la difesa dell'imputato faceva una serie di richieste, così riassunte:

1°) Citazione dei seguenti testimoni:

a) Colonnello Riccardo Costa per accertare se sia esatto che lo stesso abbia autorizzato il De Toma ad aprire il plico contenente i documenti e per quale motivo abbia dato la predetta autorizzazione;

b) Dott. Bordieri Daniele, Questore di Milano, perché riferisca se risponda al vero: 1°) che lo stesso Costa ed altri ufficiali del Sifar abbiano esaminati i documenti in Svizzera; 2°) che in conseguenza di detta visita sia stata richiesta la revoca della diffida che gravava sul De Toma circa la sua permanenza in Milano; 3°) che detta revoca sia avvenuta per ordine della Presidenza del Consiglio.

c) Padre Enrico Zucca di Milano e Capitano Palumbo perché dicano se effettivamente si siano recati a Lugano e vi sia stata la relativa offerta di Lire cinquanta milioni, per l'acquisto del carteggio, secondo le circostanze emerse dall'interrogatorio subito dal De Toma in Lugano, giusta copia in atti.

d) Onorevoli Andreotti e Mattei per precisare quanto sia a loro conoscenza circa la vicenda di cui si parla.

e) Dott. Vaccaro del Corriere Lombardo perché dica le ragioni che lo indussero a sostenere la validità dei documenti del carteggio nelle pubblicazioni apparse sul predetto giornale nel maggio 1953.

f) Focaccia Umberto per accertare se abbia effettivamente esaminato i documenti originali prima di conoscere il sig. Guareschi.

2°) Richiesta alla Polizia cantonale di Lugano della copia degli interrogatori subiti dal De Toma e da certo Zavan nel marzo del 1954.

3°) Richiesta di una rogatoria a Lugano perché sia sentito il De Toma su tutte le circostanze esposte dalla parte lesa nel suo esame.

4°) Accertamento peritale sia grafico che chimico sui producendi documenti originali.

5°) Richiesta del rapporto del Prof. Toscano in merito all'esame dei documenti dallo stesso effettuato, giusta indicazione del De Gasperi.

Esaurite le richieste della difesa, il notaio Stamm effettivamente produceva gli originali delle fotocopie apparse sui numeri 4 e 5 del settimanale Candido.

Veniva nuovamente chiamata la parte lesa e, rammostrate le due lettere, l'On. De Gasperi, ancora una volta, dichiarava in modo categorico di non averle mai scritte.

Veniva, a questo punto, data lettura di una lettera inviata dal Padre Zucca al Tribunale, nella quale negava di avere offerto al De Toma i cinquanta milioni per ottenere il carteggio, pur ammettendo di essere stato a Lugano una prima volta con l'industriale Berra ed una seconda volta col Prof. Vedovato.

Veniva anche letto il memoriale inviato dal De Toma, in data 7 aprile 1954, nel quale lo stesso esponeva i contatti da lui avuti con le Autorità politiche e militari per la cessione del carteggio ed, in modo particolare, delle due lettere del De Gasperi.

Dopo la lettura dei predetti atti, e dopo che la parte civile si era opposta all'accoglimento di tutte le istanze della difesa, opposizione ribadita anche dal rappresentante della pubblica accusa ad eccezione della richiesta di perizia, il Tribunale emetteva ordinanza con la quale venivano respinte tutte le istanze della difesa ed ordinava la prosecuzione del dibattimento. Nella ordinanza il Tribunale faceva rilevare quanto segue:

1°) Tutte le testimonianze richieste erano da considerarsi (ultronee.

Infatti, per quel che riguarda il Colonnello Costa esiste in atti copia, non contestata, dell'autorizzazione data dello stesso al De Toma di aprire il plico contenente i documenti; per quanto attiene al Dott. Bordieri, al capitano Palumbo, agli onorevoli Andreotti e Mattei, al dr. e Vaccaro e al Focaccia, gli stessi erano stati indicati su circostanze del tutto influenti ai fini della decisione ed alcuni di essi su considerazioni del tutto soggettive; la deposizione del Padre Zucca si rendeva utile, essendovi in atti una lettera della quale era stata data lettura e non era stata disconosciuta; per quanto attiene alla rogatoria a termini dell'articolo 657 C.P.P., essa appariva inutile essendovi in atti memoriale del De Toma, con annesse dichiarazioni del De Toma e dello Zavanese innanzi alla Autorità della Repubblica Federale Elvetica e del quale memoriale era stata data lettura;

2°) Le chieste perizie grafiche e chimiche si appalesavano del tutto inutili essendo la causa sufficientemente istruita ai fini della decisione.

Al termine della lettura dell'ordinanza del Tribunale, la difesa dell'imputato rendeva una dichiarazione secondo la quale, ritenuto che "l'ordinanza stessa manifestava il superamento del dubbio nei sensi espressi dal rappresentante della parte civile" e che non poteva "espletare il suo mandato, per mancato e negato completamento delle prove", lasciava al condifensore l'incarico di "presentare le sole conclusioni ritenendo pleonastica la sua presenza ulteriore nel dibattimento".

Avendo concluso il difensore dalla arte civile, il P.M. ed il difensore dell'imputato, il dibattimento veniva dichiarato chiuso.

DIRITTO

«L'articolo 595 C. P. punisce coloro i quali, comunicando con più persone, offendono l'altrui reputazione e prevede una maggior pena quando questa offesa è recata col mezzo della stampa. In particolare poi, la legge 8 febbraio 1948, n. 47 contenente "disposizioni sulla stampa" all'articolo 13 ha previsto esplicitamente il caso della diffamazione compiuta col mezzo della stampa, consistente nella attribuzione di un fatto determinato, inaspando fortemente le pene già previste dal Codice Penale.

All'articolo 21 la stessa legge ha stabilito che si procede col rito direttissimo facendo obbligo al giudice di emettere, in ogni caso, la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela.

Ciò perché, tenendo conto del mezzo adoperato, i termini della diffamazione acquistano maggior consistenza, apparendo più concreti, più precisi, più convincenti.

Si tenga anche conto che una accusa appare assai più verosimile quando viene diffusa attraverso la stampa e quindi pubblicata dopo un'inevitabile meditazione, che quando si manifesta con parole le quali possono sempre sfuggire ed andare anche oltre l'intenzione di colui che le proferisce nel calore di una discussione.

Né si dimentichi la profonda diversità esistente tra la diffamazione generica e quella commessa a mezzo della stampa. Mentre, infatti, nella diffamazione prevista nella prima parte dell'articolo 595, l'altrui reputazione viene, sì, offesa, comunicando con più persone, ma, indubbiamente in una cerchia limitata, diffamando invece attraverso la stampa, eminente mezzo di diffusione del pensiero, l'attribuzione diffamatoria esercita il suo influsso sopra un numero indeterminato e indeterminabile di persone, e per un tempo indefinito, rendendo perciò più grave il reato.

Nel delitto di diffamazione a mezzo della stampa, per il semplice fatto di aver pubblicato un articolo di contenuto diffamatorio, l'autore di esso articolo, se viene sporta contro di lui querela, è tratto a giudizio per rispondere di tale delitto.

In tal caso il Tribunale è soltanto chiamato a giudicare se l'articolo abbia o meno un contenuto diffamatorio ed in caso positivo, prescindendo dalla veridicità del contenuto dell'articolo stesso è tenuto ad emettere un giudizio di affermazione di responsabilità salvo che si tratti di cronaca giudiziaria o parlamentare. Nel delitto in questione è stata poi data dal legislatore la facoltà al querelante di concedere al diffamatore di fornire la prova della verità del contenuto dell'articolo obiettivamente diffamatorio (*exceptio veritatis*). In tal caso se il diffamante prova, dimostra, di aver detto effettivamente la verità, ancorché diffamatoria, viene dichiarato non punibile. Spetta però, si noti bene, al diffamante, l'onere della prova, essendo un carico che gli vien posto dalla legge quasi come corrispettivo del beneficio che potrà eventualmente ricevere in caso di risultato positivo della *exceptio veritatis*.

Per uscire dalle generali e per poter applicare la norma alla fattispecie, occorre esaminare la situazione creatasi in seguito alla pubblicazione su Candido delle lettere attribuite all'On. De Gasperi e la relazione di questo ultimo che si substanziava nella presentazione della querela.

Se De Gasperi avesse querelato Guareschi puramente e semplicemente senza concedergli cioè la cosiddetta prova della verità, il Tribunale avrebbe dovuto soltanto accertare se il contenuto dell'articolo e delle lettere attribuite a De Gasperi, avesse avuto un contenuto diffamatorio nei confronti della parte lesa, e, senza istruzione di sorta avrebbe emessa la sua sentenza. Avendo invece De Gasperi concesso a Guareschi di provare la verità del contenuto del suo articolo, e quindi implicitamente l'autenticità della lettera datata Roma 19 gennaio 1944, spettava al Guareschi di fornire dette prove.

A questo punto facendo anche riferimento ad una dichiarazione del difensore dell'imputato seguita all'ordinanza del Tribunale, rigettante i mezzi di prova offerti dalla difesa, è bene precisare il contenuto ed i limiti della *exceptio veritatis*.

Con questo istituto, come si è già accennato, il diffamante in alcuni casi particolari e specialmente quando il diffamante [diffamato?, N.d.R.], concede questa possibilità, può offrire la prova di aver detto esclusivamente il vero e ciò in deroga ai principi informativi del delitto di diffamazione che sussiste tutte le volte che i fatti narrati hanno un contenuto lesivo della reputazione, senza possibilità alcuna di dimostrare di aver detto il vero.

Sia ben chiaro, però, che questa facoltà concessa all'imputato, oltre a dare la possibilità al diffamato di portare a sua volta delle prove per dimostrare che i fatti diffamatori attribuitigli sono falsi, non implica, da parte del giudice, una passiva acquiescenza a tutte le richieste istruttorie che gli venissero rivolte da parte dell'imputato.

Il giudice, infatti, dovrà sempre vagliare tali richieste allo scopo di accertare la utilità ai fini della prova del fatto addebitato all'offeso, e soltanto un diniego privo di motivazione potrebbe essere considerato una violazione dei diritti della difesa. È d'uopo pertanto, motivare più diffusamente l'ordinanza rigettante i mezzi istruttori chiesti dalla difesa dell'imputato, con speciale riferimento alla mancata pe-

grafia. Per quel che riguarda, infatti, la richiesta di escussione di testi, già in fatto ne venne chiaramente dimostrata l'inutilità, dovendo essi testi riferire o su circostanze pacifiche o superflue, oppure a riprova di documenti letti in udienza sui quali non era sorta alcuna contestazione; è bene soffermarsi perciò unicamente sulla richiesta di perizia.

Avendo il querelante domandato formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito, appare evidente che, specie in un giudizio penale dove non può ammettersi una prova unilaterale, anche la controparte possa contrastare le affermazioni o le testimonianze fornite dal querelato. E, precedentemente, si è chiarito che la *exceptio veritatis* dà la possibilità al querelante di portare, a sua volta, delle prove per dimostrare la falsità dei fatti diffamatori attribuitigli. La conseguenza logica che ne deriva è che se attraverso le prove da lui offerte il querelato dà, a sua volta, la prova certa, inequivocabile della falsità del fatto ad esso attribuito, si rendono inutili quei mezzi di prova offerti dalla difesa dell'imputato che non avrebbero altro scopo se non quello di ritardare l'esito del giudizio. Né si dica che con ciò si annulla la *exceptio veritatis*, violando i diritti della difesa.

La prova della verità infatti è stata posta in essere nel momento stesso in cui l'imputato ha offerto tutti i mezzi di prova a sua disposizione al vaglio del Tribunale. Quest'ultimo poi, valutati tutti gli elementi forniti dovrà sempre accertare se la prova della verità sia stata raggiunta oppure no e se possa essere eventualmente raggiunta attraverso altri elementi offerti dalle parti se ci si riporta all'Art. 596 del Codice Penale, che pone la regola secondo la quale l'imputato del delitto di diffamazione non è ammesso a provare, a sua discolta, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, appare evidente, che, innegabilmente, per il semplice fatto della offerta dei mezzi di prova, si è usufruito della *exceptio veritatis*. Che se poi i mezzi forniti si appalesano insufficienti, inconferenti o comunque tali da non poter annullare le prove fornite dal querelante, per cui il Tribunale facendo buon governo dei poteri discrezionali che gli sono propri, non li ammette, non si ha il diritto di parlare di "mancato o negato completamente alle prove".

Nella specie, non essendo stato l'imputato in grado di produrre subito gli originali dei documenti in questione, si è proceduto nel dibattimento escutando la parte lesa, i testi Carter e Stamm e dando completa lettura di tutto quanto era stato acquisito al processo.

Quando sono state prodotte le lettere, il dibattimento aveva già fatto molta strada, per cui è stato necessario un accurato esame del Tribunale, al fine di accertare se, allo stato, le chieste perizie avessero una qualche utilità, ai fini, si badi bene, non della prova del reato commesso dall'offensore, che, come si vedrà meglio in seguito, era stata subito raggiunta, ma per quanto riguardava la prova del fatto addebitato all'offeso.

Per una serie di considerazioni, che subito verranno riassunte, il Tribunale ha ritenuto che le chieste perizie nulla avrebbero potuto dire circa il fatto addebitato all'offeso, per cui le ha rigettate.

1) Appare mai pensabile che si invii una lettera che dovrà attraversare il fronte, firmando chiaramente tale lettera col proprio nome quando è notorio che nel periodo della Resistenza tutti si celavano, ai fini della sicurezza personale e collettiva, dietro nomi convenzionali?

2) Si legge nel Candido che le lettere furono affidate "ad un corriere che fu poi catturato dalle forze fasciste fuori dalle Sacre Mura"; quindi lo stesso 19 gennaio 1944 i fascisti vennero in possesso di tale documento. Può credersi che un documento di tale importanza, nel quale non si esitava a richiedere il bombardamento dell'acquedotto, con tutte le prevedibili conseguenze, non fosse dai fascisti portato subito in mille modi, a conoscenza della popolazione romana per mettere, da una parte, in cattiva luce le forze della resistenza ed i suoi modi subdoli di lotta e tentare, dall'altra, di rialzare il loro traballante prestigio?

3) Nella lettera 19 gennaio 1944 si fa esplicito riferimento ad altra lettera datata 12 gennaio stesso anno, contenente le stesse richieste ed indirizzata alla stessa persona. De Gasperi, per ripetere tale richiesta, evidentemente turbato dal ritardo (si tratta si badi bene, di sette giorni soltanto e la lettera doveva essere recapitata oltre le linee) doveva avere molto a cuore quanto chiedeva ed allora, perché mai servirsi di un mezzo che si era dimostrato così insicuro quando nel Laterano era installata una radio trasmittente attraverso la quale più celermente e più sicuramente avrebbe potuto comunicare con le autorità alleate?

4) Nella lettera veniva esplicitamente chiesta una azione di guerra; poteva essa azione venire sostanzialmente chiesta da un privato cittadino? È notorio che le forze della resistenza avevano una giunta militare che certamente avrebbe avuto più competenza a rivolgere una richiesta del genere.

5) Nella lettera inviata dal Generale Alexander è chiaramente detto che una richiesta del genere sarebbe stata presa in considerazione soltanto se fosse pervenuta agli Alleati tramite il Maresciallo Badoglio: se una convenzione esisteva è logico che i membri del CLN ne fossero a conoscenza e quindi poteva mai pensare De Gasperi che la sua richiesta avesse sortito un esito?

6) Il teste Bonham Carter, al quale era indirizzata la lettera, ha esplicitamente escluso di essere stato applicato alla Peninsular Base Section di Salerno e soprattutto di conoscere il De Gasperi firmatario della lettera del quale sentì parlare soltanto dopo la totale liberazione del territorio nazionale. Né può pensarsi ad un errore di indirizzo in quanto dal tenore della lettera appare chiaro che tra i due era già in atto uno scambio di corrispondenza; quindi il Carter ed il De Gasperi dovevano ben conoscersi, cosa invece smentita da entrambi.

7) Inutilità di richiedere delle azioni di guerra che purtroppo venivano già regolarmente effettuate e che, come dice il Gen. Alexander nella già ricordata lettera, erano continuamente oggetto di lagnanze da parte delle autorità Italiane e Vaticane. Del resto risulta che l'Acquedotto di Roma fin dal luglio 1943 aveva subito azioni di bombardamento.

Dalle considerazioni di cui innanzi, anche senza tener conto dei dinieghi della parte lesa che, per aver prestato giuramento, per il nostro sistema processuale, va creduta, appare evidentemente che le lettere riportate sul Candido non possono essere che false.

La chiesta perizia grafica con tutte le incertezze insite in tal genere di perizia, non avrebbe potuto apportare alcun lume anche perché, nella migliore delle ipotesi per l'imputato, una semplice affermazione del perito non avrebbe mai potuto far diventare credibile e certo, ciò che obiettivamente è risultato impossibile ed inverosimile.

Le perizie perciò non avrebbero detto nulla per quanto riguarda la prova del fatto addebitato all'offeso e sarebbero soltanto servite a procrastinare una decisione che, con gli elementi acquisiti, poteva e doveva già essere presa.

Forse la perizia avrebbe potuto rivestire una certa utilità per altri fini e ad altre persone ma ci troveremmo in un campo del tutto diverso da quello nel quale siamo tenuti ad agire ed il Tribunale non ha la pretesa di fare la Storia mentre ha il diritto dovere di rendere giustizia a chi fiducioso gli si rivolge.

A questo punto, il Tribunale ritiene che sia stata raggiunta la prova certa della falsità del fatto attribuito all'on. De Gasperi, per cui, esaurito quello che da una parte della dottrina viene definito un giudizio incidentale e pregiudiziale sulla verità dell'addebito, si rende necessario passare ad esaminare la sussistenza, nella specie, degli elementi costituenti il delitto di diffamazione a mezzo della stampa, ascritto al Guareschi.

Gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione previsto e punito dall'Art. 595 C. P. sono due: l'offesa dell'altrui reputazione e la comunicazione del fatto diffamatorio a più persone.

Nel successivo Art. 596 C. P. è spiegato poi che il colpevole della diffamazione non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto offensivo attribuito alla persona offesa. Quando la diffamazione è commessa col mezzo della stampa e consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, deve applicarsi la legge 8 febbraio 1948 n. 47 che all'Art. 13 commina una più grave sanzione.

Poiché null'altro è previsto dalla legge contenente disposizioni sulla stampa, di cui innanzi, è ovvio che la limitazione indicata nell'Art. 596 C. P. deve valere anche per il delitto a mezzo della stampa.

Ne consegue, quindi, che da parte della prevalente dottrina e giurisprudenza si è ritenuto che il reato sussiste tutte le volte che le parole scritte e i fatti narrati hanno obiettivamente un contenuto lesivo della reputazione, con le sole eccezioni della cronaca giudiziaria e parlamentare. Se si dovesse quindi valutare la posizione del Guareschi alla stregua di questo indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, non vi sarebbe dubbio sulla sua colpevolezza.

È evidente infatti che la lettera apocrifia, attribuita alla parte lesa e soprattutto il commento che l'ha seguita, sono gravemente lesivi dell'onore e della reputazione dell'On. De Gasperi.

Parlare di tradimento al Santo Padre, dare sostanzialmente del ladro ad una persona, dire di essa che è fredda, spietata, priva di ogni scrupolo e feroce, se occorre, non possono esser considerate se non espressioni obiettivamente diffamatorie, come tali, punibili.

Ma anche se il Tribunale, discostandosi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale, volesse considerare astrattamente il delitto di diffamazione a mezzo della stampa in maniera meno rigida, ugualmente la responsabilità del Guareschi sussisterebbe.

Si vuole chiarire che il Tribunale, in linea meramente teorica è portato a considerare il delitto di diffamazione a mezzo della stampa su di un piano di maggiore larghezza ed elasticità, e ciò in relazione alla particolare natura dell'elemento stampa che differenzia la diffamazione comune da quella a mezzo della stampa.

Indubbiamente la libertà di stampa deve essere tutelata e con particolare riferimento al diritto di cronaca in generale ed alla cronaca politica in particolare, dovrebbe essere maggiormente seguito quell'indirizzo dottrinale che ritiene la impossibilità di restringere il lecito pubblicistico ai soli argomenti che non offendano la reputazione di nessuno, ponendo, come limite, la obiettiva rispondenza alla verità dell'attribuzione offensiva.

Ma, anche in questo caso, come si è detto, Guareschi troverebbe la strada sbarrata dalla accertata falsità del fatto addebitato a De Gasperi.

Ed ancora, se il Tribunale avesse voluto ritenere illimitato il diritto di cronaca, anche in questo caso Guareschi dovrebbe essere ritenuto colpevole, in quanto, con il commento che ha fatto seguito alla lettera, i confini della cronaca sono stati superati e si è entrati nel campo della polemica che, per l'altissima funzione alla quale è chiamata la stampa, non può mai trovare sostegni nella bassa accusa di innegabile contenuto diffamatorio.

A questo punto, avendo più volte nel suo interrogatorio, il Guareschi affermato di aver tutto tentato per raggiungere la certezza delle sue accuse, è necessario esaminare il delitto in questione sotto il profilo del dolo e "della ragionevole opinione".

Per quanto attiene al dolo è inutile che Guareschi si affanni a dimostrare di essere certo di quanto andava affermando, poiché per costante giurisprudenza l'elemento subiettivo del reato di diffamazione si concreta unicamente nella volontà cosciente di divulgare qualità e fatti lesivi della reputazione altrui, con la consapevolezza dell'attitudine offensiva del mezzo adoperato. E Guareschi era ben cosciente dell'efficacia demolitrice delle sue argomentazioni tanto che afferma di aver "dovuto tirare giù De Gasperi da quota mille fino a terra e poi, trascinarlo in giù a mille metri sotto terra".

Occorre ora esaminare l'efficacia e i limiti della "opinione veri" in rapporto alla diffamazione.

Dalla lettura dell'ultimo capoverso dell'Art. 59 si evince che si calcolano a favore dell'imputato le cause escludenti la punibilità anche se meramente supposte. Nella specie, quindi, la supposizione dell'effettiva esistenza dei fatti attribuiti al querelante, dovrebbe giovare al diffamatore. Senonché il principio codificato nell'ultimo capoverso dell'Art. 59 C. P. non può in questa sede trovare applicazione. Infatti, secondo l'Art. 5 del D. L. 14 settembre 1944 n. 288, per la impunità del diffamatore, si richiede la prova certa dei fatti attribuiti, prova che per essere fornita da colui il quale offese non può ovviamente essere supposta.

La ragionevole opinione della sussistenza dei fatti attribuiti al querelante non può avere riflessi nei riguardi del dolo e quindi della sussistenza del reato.

Per tutte le considerazioni fin qui esposte appare certa la esistenza del reato ascritto al Guareschi che non avendo raggiunto la prova della verità dei fatti obiettivamente diffamatori attribuiti all'on. De Gasperi, non può andare esente da pena.

Il Tribunale dichiara quindi Giovannino Guareschi colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione e lire centomila di multa, oltre al ristoro del danno verso la parte civile, liquidato in lire una, nonché alle spese di costituzione e rappresentanza che, unitamente agli onorari di difesa, si tassano in lire duecentomila.

La condanna del Guareschi al pagamento delle spese processuali e la pubblicazione della sentenza, per due volte, sul settimanale Candido, senza spese, sono conseguenti all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

DICHIARA Guareschi Giovannino colpevole del reato ascrittogli e visti gli articoli 57 n.1, 595 1° e 2° comma C.P.; 13 legge 8.2.1948 n. 47; 483, 488, 489 C.P.P.

lo

CONDANNA

alla pena di anni uno di reclusione e lire centomila di multa, al pagamento delle spese processuali ed al ristoro del danno verso la parte civile liquidabile in lire una, nonché al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza che, unitamente agli onorari di difesa, si tassano in lire duecentomila. Visto l'Art. 9 della sopracitata legge sulla stampa,

ORDINA che la presente sentenza sia pubblicata per estratto e per due volte sul settimanale Candido senza spese.

Milano, 15 aprile 1954.

Firmato Bagarello – firmato Pennasilico – firmato Lanzetta
firmato Cacopardo Cancelliere.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 1954.

Il Cancelliere firmato Cacopardo ».